SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 gennaio 2008, n. **16.**

Modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico *(personal computer)* nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici *(personal computer)* cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* (ad interim): PRODI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3237):

Presentato dall'on. PISICCHIO ed altri il 13 novembre 2007.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 29 novembre 2007.

Esaminato dalla VII commissione ed approvato il 12 novembre 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1939):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 19 dicembre 2007 con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 19 dicembre 2007 e approvato il 9 gennaio 2008.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 32, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1963) recante ordinamento della professione di giornalista, come modificato daIla presente legge:

«Art. 32 *(Prova di idoneità professionale).* — L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.

L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione in esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali saranno determinate dal regolamento.

Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, reca «Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista.» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 12 marzo 1965.

08G0029

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2008, n. **17.**

Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2006, ed in particolare gli articoli 1 ed 11;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'università e della ricerca e della solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente: «*c)* I professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;»;

b) dopo l'articolo 27-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 27-*ter (Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica).* — 1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede:

a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;

c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;

d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura—ufficio territoriale del Governo compe-

tente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.

5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.

6. Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.

7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Per le finalità di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.

8. Il ricongiungimento familiare è consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.

9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.

10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.

11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui è svolta l'attività di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione è corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse, nonché una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

AMATO, *Ministro dell'interno*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

MUSSI, *Ministro dell'università e della ricerca*

FERRERO, *Ministro della solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli* (ad interim): PRODI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2005/71/CE del Consiglio pubblicata nella G.U.U.E. 3 novembre 2005, n. L 289.

— Il testo degli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A* sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter,* comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.

7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 11. Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, anche il seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del Paese terzo si trova già regolarmente sul territorio dello Stato italiano.».

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1999, n. 258, supplemento ordinario.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 27, de citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 27 *(Ingresso per lavoro in casi particolari)*. — 1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'art. 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

1-*bis.* Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera *i)* del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

4. Il regolamento di cui all'art. 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.».

08G0028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2008, n. 18.

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, recante devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni in materia di BSE;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, ed in particolare l'articolo 1;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ed in particolare l'articolo 14-*terdecies*;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ed in particolare l'articolo 2.

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, commi 2, 9, 9-*bis*, 11 e 23;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2006, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche, dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416 e 1047;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70, recante riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anteriormente al 4 luglio 2006;

Considerata l'esigenza di adeguare l'organizzazione del Ministero alle nuove competenze, di riunire tutte le disposizioni normative relative allo stesso e di procedere alla razionalizzazione dei relativi uffici, ai sensi della citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Organizzazione del Ministero

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato: «Ministero», per l'esercizio delle funzioni e dei compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, è organizzato nei seguenti Dipartimenti:

a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali;

b) Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale;

c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro-alimentari.

2. I Capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi, di cui al presente regolamento.

Art. 2.

Dipartimento delle politiche europee e internazionali

1. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agro-alimentare, della pesca e dell'acquacoltura e cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione.

2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero, le relazioni comunitarie ed i rapporti internazionali in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE) in raccordo con il Ministero degli affari esteri.

3. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di seguito indicate, oltre ad un ufficio di livello dirigenziale non generale:

a) Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede comunitaria per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e successive modificazioni; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della normativa comunitaria di settore; rapporti con le istituzioni comunitarie e con gli Stati membri dell'Unione europea, nonché con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE). La Direzione generale si articola in sei uffici dirigenziali non generali;

b) Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato: predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare la applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentari e di sostegni diretti; coordinamento dell'attività svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione comunitaria ed esecuzione degli obblighi comunitari riferibili al livello statale; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della politica agricola comunitaria di mercato compreso l'andamento della spesa; monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; adempimenti relativi all'attuazione della normativa comunitaria concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa comunitaria e supervisione della attività dei medesimi; contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali non generali;

c) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualità dei prodotti ittici; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo della pesca (FEP). Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto. La Direzione generale si articola in sei uffici dirigenziali non generali.

Art. 3.

Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale

1. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale esercita le competenze del Ministero in materia di sviluppo delle imprese e dei mercati, di pro-

dotti alimentari; tutela e valorizzazione della qualità; politiche strutturali e di sviluppo rurale comunitarie e nazionali; problematiche discendenti dalla normativa fiscale e previdenziale in agricoltura; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; tutela del consumatore nel settore agricolo e agroalimentare, comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario; attività venatoria e gestione programmata della stessa; economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; servizi generali e personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; attività di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.); supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Sono fatte salve le competenze in materia del Ministero della salute.

2. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate, oltre a due uffici di livello dirigenziale non generale:

a) Direzione generale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione delle linee di programmazione in materia di politiche strutturali in coerenza con la Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione europea e connessi rapporti con le regioni; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi alla politica forestale, della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento degli Osservatori per l'imprenditorialità agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattività; coordinamento dell'Osservatorio per i servizi in agricoltura; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonché gli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale; attività di competenza relative alle materie trasferite dal citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversità atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varietà vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; attività in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge il febbraio 1992, n. 157; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali venatorie; disciplina generale e coordinamento del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; discipline innovative in materia di multifunzionalità. La Direzione generale si articola in tredici uffici dirigenziali non generali;

b) Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore: elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, dell'organizzazione e integrazione dei mercati, nonché della trasformazione industriale dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, ivi compresi quelli definiti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999; supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164; attività concernenti il *Codex alimentarius* di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963; disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica; disciplina generale e coordinamento in materia di attività agricole ecocompatibili; esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera per quanto di competenza; disciplina generale, coordinamento e gestione degli strumenti e degli interventi di regolazione di mercato; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei prodotti agricoli; educazione alimentare non sanitaria;

promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, comma 1. La Direzione generale si articola in tredici uffici dirigenziali non generali;

c) Direzione generale dei servizi amministrativi: gestione unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e gestione del relativo contenzioso; attività di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; mobilità; politiche del personale per le pari opportunità; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; gestione contabile; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del S.I.A.N.; compiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente, nonché attività di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi dell'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e sulle gestioni di ammasso; problematiche del lavoro nel mercato agricolo; coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; gestione della attività di competenza connesse alla organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; organizzazione e gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero. La Direzione generale si articola in nove uffici dirigenziali non generali.

Art. 4.

Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

1. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, ha competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale; programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato. Ai fini dello svolgimento della propria attività, l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale dei servizi amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, dei servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla formazione generale, al trattamento giuridico ed economico e al relativo contenzioso. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQ.

2. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e in un ufficio di livello dirigenziale non generale e, a livello periferico, in diciasette uffici e laboratori di livello dirigenziale non generale:

a) Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità: disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilità delle produzioni di cui all'articolo 1, comma 1; riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata; certificazione delle attività agricole ecocompatibili; procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attività contrattuale; tenuta della contabilità economico-analitica; procedure di fornitura di beni e servizi: coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; coordinamento dell'attività di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici periferici ed i laboratori; supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; trattamento economico accessorio e mobilità del personale dell'Ispettorato; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali non generali;

b) Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi: programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attività svolti dagli uffici periferici e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività ispettiva svolta dagli uffici periferici; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività analitica e sulla qualità dei laboratori; attività di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi

dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attività di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione dei comitati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; gestione operativa del sistema informativo dell'Ispettorato; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali non generali.

Art. 5.

Consiglio nazionale dell'agricoltura dell'alimentazione e della pesca

1. Il Consiglio nazionale dell'agricoltura è organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere attività di alta consulenza, di studio e ricerca. Esso assume la denominazione di Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca.

2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro ed è composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, alimentari, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attività. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Capo Dipartimento competente per l'affare da trattare.

3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi avvocati dello Stato, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione. Due componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per una sola volta.

4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, nonché la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza.

5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero.

6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennità spettanti ai componenti.

Art. 6.

Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura è presieduto dal Ministro e svolge le funzioni e i compiti previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni, compresi quelli di studio e predisposizione di programmi agroalimentari a supporto dell'attività della FAO.

Art. 7.

Organismi operativi

1. Il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, istituito presso il Ministero, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

2. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, istituito presso il Ministero ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere.

3. Il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36.

Art. 8.

Altri organismi e istituzioni

1. Il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, è presieduto dal Capo di Gabinetto ed è composto da dieci membri scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica. Il Nucleo svolge le funzioni di indirizzo e monitoraggio del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, anche ai fini del Sistema Sta-

tistico Nazionale. Al Nucleo partecipano i Capi di Dipartimento. Il Ministro determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennità spettante ai componenti del nucleo.

2. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, in data 4 novembre 1999, e successive modificazioni, esercita i compiti e le funzioni ivi previste.

Art. 9.

Dotazioni organiche e misure attuative

1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ICQ) sono rispettivamente determinate dalle tabelle *A* e *B*, allegate al presente regolamento, tenuto conto delle misure di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture ministeriali adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio. Nei successivi sessanta giorni si procede all'adozione dei conseguenti provvedimenti, in conformità a quanto previsto dal Piano di cui all'articolo 1, comma 407, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione dell'articolo 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuato con i suddetti decreti è fissato in ottantacinque, di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione.

4. Per l'Ispettorato, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, si procede alla ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche previste nell'allegata tabella *B*, dei contingenti di personale con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche.

5. In sede di attuazione delle attività di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

2. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, sino all'emanazione del nuovo regolamento.

3. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ad esclusione del comma 5 dell'articolo 5.

4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

AMATO, *Ministro dell'interno*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CHITI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 1, foglio n. 37

TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 9, comma 1)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Dotazione organica del personale - Ruolo agricoltura

Qualifiche dirigenziali	
Dirigente di 1^ fascia	9
Dirigente di 2^ fascia	57
Totale	66
Area funzionale C – posizione economica C3	
Coordinatore amministrativo	101
Coordinatore tecnico	100
Totale	201
Area funzionale C – posizione economica C2	
Direttore amministrativo	124
Direttore tecnico	81
Totale	205
Area funzionale C – posizione economica C1	
Collaboratore amministrativo	101
Collaboratore tecnico	68
Totale	169
Area funzionale B – posizione economica B3	
Assistente amministrativo	163
Assistente tecnico	40
Totale	203
Area funzionale B – posizione economica B2	
Operatore amministrativo	75
Operatore tecnico	37
Totale	112
Area funzionale B – posizione economica B1	
Addetto amministrativo	122
Addetto tecnico	38
Totale	160
Area funzionale A – posizione economica A1	
Ausiliario	5.
Totale	5
Totale qualifiche dirigenziali	66
Totali aree funzionali	1055
Totale complessivo	1121

TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 9, comma 1)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Dotazione organica del personale - Ruolo ICQ

Qualifiche dirigenziali	
Dirigente di 1^ fascia	3
Dirigente di 2^ fascia	28
Totale	31
Area funzionale C – posizione economica C3	
Coordinatore agrario	89
Coordinatore amministrativo	20
Coordinatore chimico	20
Coordinatore tecnico di laboratorio	1
Totale	130
Area funzionale C – posizione economica C2	
Direttore agrario	153
Direttore amministrativo	46
Direttore chimico	56
Direttore tecnico di laboratorio	17
Totale	272
Area funzionale C – posizione economica C1	
Collaboratore agrario	57
Collaboratore amministrativo	30
Collaboratore chimico	1
Collaboratore informatico	4
Collaboratore tecnico di laboratorio	17
Totale	109
Area funzionale B – posizione economica B3	
Assistente amministrativo	96
Assistente informatico	26
Assistente tecnico agrario	187
Assistente tecnico di laboratorio	60
Totale	369
Area funzionale B – posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	9
Operatore amministrativo	49
Operatore tecnico laboratorio	31
Totale	89
Area funzionale B – posizione economica B1	
Addetto amministrativo	61
Addetto tecnico di laboratorio	11
Autista meccanico	3
Totale	75
Area funzionale A – posizione economica A1	
Ausiliario	11
Totale	11
Totale qualifiche dirigenziali	31
Totali aree funzionali	1055
Totale complessivo	1086

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo del comma 4-*bis*, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il testo dell'art. 1, della legge 6 marzo 1958, n. 199, recante «Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare», è il seguente:

«Art. 1. — Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle disponibilità dei generi alimentari;

b) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;

c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari;

d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali, assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della nutrizione al quale è conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) i rapporti con gli organi internazionali della alimentazione;

f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione delle norme relative, è soppresso in virtù della presente legge.

Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera *a)* che riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente, vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.».

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficilae* 5 giugno 1997, n. 129.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2001, n. 8 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 9 marzo 2001, n. 49 (*Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2001, n. 59), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dello stesso art. 1 ha abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8 ed ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 8 del 2001.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, reca «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari».

— Il testo dell'art. 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», è il seguente:

«Art. 1 *(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici).* — 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione *ex ante* di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'àmbito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».

— La legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2004, n. 37.

— Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 22 (Interventi urgenti nel settore agroalimentare), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2005, n. 49 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 29 aprile 2005, n. 71 (*Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2005, n. 99), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2005, n. 106, è abrogato dal presente decreto ad esclusione dell'art. 5, comma 5, che recita:

«Art. 5 *(Uffici di diretta collaborazione). — 1-4 (abrogati).*

5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.».

— Il testo dell'art. 14-*terdecies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», è il seguente:

«Art. 14-*terdecies (Posti di funzione dirigenziale di prima fascia presso il Ministero delle politiche agricole e forestali).* — 1. Nell'ambito dei posti di funzione dirigenziale di prima fascia del Ministero delle politiche agricole e forestali è compreso il posto di vice-presidente del Consiglio nazionale dell'agricoltura di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad incremento dei posti di funzione indicati nella tabella A allegata al medesimo decreto.

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al titolare del nuovo incarico dirigenziale di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, è compensato sopprimendo contestualmente al conferimento dell'incarico presso l'amministrazione due posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti.».

— Il testo dell'art. 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari», è il seguente:

«Art. 2 *(Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari).* — 1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy:

a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;

b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: ", con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane".

2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all'art. 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia - di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere è compensato mediante preventiva riduzione di complessive 10 unità effettivamente in servizio dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarità dell'attività istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'àmbito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attività degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali di acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.».

— Il testo dei commi 2, 9, 9-*bis*, 11 e 23 dell'art. 1, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», è il seguente:

«2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-*bis* del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

(Omissis).

9. Le funzioni di cui all'art. 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

9-*bis.* Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'art. 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007.

(Omissis).

11. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole e forestali».

(Omissis).

23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma.».

— Il testo dei commi da 404 a 416 e del comma 1047, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), è il seguente:

«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla elimina-

zione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organi che in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.

406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.

407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:

a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;

b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera *f)*, e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera *f)*. I predetti piani, da predispone entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera *f)*, relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.

413. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera *f)*, e di quanto disposto dal comma 408.

414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera *b)*, e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.

415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 è coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'"Unità per la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.

416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.

(Omissis).

1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2007, n. 135.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 32, del Trattato che istituisce la Comunità europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dall'art. 6, del Trattato di Amsterdam ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, è il seguente:

«Art. 32. — 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.

3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'Allegato I del presente Trattato.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.».

— Il testo dell'art. 5, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è il seguente:

«Art. 5 *(I dipartimenti)*. — 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro.

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Con le modalità di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.».

Nota all'art. 2:

— Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, è pubblicato nella GUCE n. L 270 del 21 ottobre 2003.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 16, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d)*, *f)*, *g)*, *l)*, ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38», è il seguente:

«Art. 16 *(Crediti in discussione presso la Camera arbitrale)*. — 1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti della pubblica amministrazione, la camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2002, n. 743 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni sarà definita la posizione del soggetto istante.

2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo.

3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su proposta degli organi della camera medesima, con decreto ministeriale.».

— La legge 8 novembre 1986, n. 752, reca «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura».

— Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, reca «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488».

— Il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, reca «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.».

— Il testo del comma 3, dell'art. 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», è il seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.».

— Per il testo dell'art. 1, della legge 6 marzo 1958, n. 199, si vedano le note alle premesse.

— Il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari è pubblicato nella GUCE n. 93 del 31 marzo 2006.

— Il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari è pubblicato nella GUCE n. 93 del 31 marzo 2006.

— Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo è pubblicato nella GUCE n. 179 del 14 luglio 1999.

— La legge 10 febbraio 1992, n. 164, reca «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine».

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», è il seguente:

«Art. 6 *(Compiti degli uffici di statistica)*. — 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'àmbito del programma statistico nazionale;

b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.

4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.

6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.».

— Il testo dell'art. 17, del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è il seguente:

«Art. 17 *(Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione;

c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera *e)*;

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.

1-*bis*. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facoltà delle Agenzie di istituire un proprio centro.».

— Per il testo del comma 9-*bis*, dell'art. 1, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, reca «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, recante «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi», è il seguente:

«Art. 4. — 1. È istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da tre rappresentanti del Ministero - dei quali uno appartenente all'Ispettorato e due ai Dipartimenti in cui si articola il Ministero delle politiche agricole e forestali - e da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare idonee forme di cooperazione atte a consentire una più efficace operatività dell'azione istituzionale dell'Ispettorato.

2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non è riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.».

«Art. 5. — 1. È istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da rappresentanti di tutti gli organismi di controllo di cui

all'art. 6, comma 7, della legge n. 462 del 1986, con il compito di rendere più agevole la concertazione di azioni volte ad attuare una più energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio.

2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non è riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.».

— Il comma 8-*bis,* dell'art. 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, recante «Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca», è il seguente:

«8-*bis*. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

"2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi".».

Nota all'art. 6:

— Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, reca «Costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 4, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», è il seguente:

«Art. 4 *(Istituzione del reparto pesca marittima)*. — 1. Al fine di conseguire un più efficace e diretto supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle politiche agricole e forestali, è definita l'organizzazione del reparto medesimo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

— Per i riferimenti alla legge 6 febbraio 2004, n. 36, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 15, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente:

«Art. 15 *(Servizi di interesse pubblico)*. — 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.

2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, è unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.

3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.

4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.

5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi.».

— Per il testo dell'art. 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per il testo del comma 404 e seguenti dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative

contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».

— Per il testo del comma 4-*bis*, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per il testo del comma 5, dell'art. 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 9.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, reca «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, si vedano le note alle premesse.

08G0033

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007.

Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, che prevede la realizzazione del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Visti gli articoli 23 e 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 1997, n. 412;

Ravvisata l'esigenza di garantire l'uniformità dell'attività di prevenzione e vigilanza della pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale, anche al fine di individuare le priorità e le modalità dei rispettivi interventi nonché le sinergie da sviluppare;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 20 dicembre 2007;

Sulla proposta dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Attività di coordinamento

1. I Comitati regionali di coordinamento, d'ora in poi Comitati, istituiti presso ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, svolgono i propri compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Il Comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, con la partecipazione degli assessori regionali competenti per le funzioni correlate e deve comprendere rappresentanti, territorialmente competenti: dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delle agenzie territoriali dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL), degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), degli uffici periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), degli uffici periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute nonché delle autorità marittime portuali ed aeroportuali.

3. Ai lavori del Comitato partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale.

4. Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi e svolge le seguenti funzioni:

a) sviluppa, tenendo conto delle specificità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale;

b) svolge funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;

c) provvede alla raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;

d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 2.

Pianificazione e monitoraggio del coordinamento delle attività di vigilanza

1. In attuazione degli indirizzi resi a livello nazionale, nel rispetto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 1 e degli impegni di spesa assunti a livello nazionale dalle singole amministrazioni, presso ogni Comitato regionale di coordinamento è istituito un ufficio operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza che pianifica il coordinamento delle rispettive attività, individuando le priorità a livello territoriale.

2. L'ufficio operativo di cui al comma 1 provvede a definire i piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati. In specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione, possono essere previste particolari attività di coordinamento tecnico che prevedano la costituzione di nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che operino per tempi programmati.

3. I piani operativi di cui al comma 2 sono attuati da organismi provinciali composti da: Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, Direzione provinciale del lavoro, INAIL, ISPESL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco.

4. I Comitati regionali di coordinamento provvedono a monitorare le attività svolte dalle sezioni permanenti per verificare il raggiungimento degli obiettivi, dando comunicazione annuale dei risultati di tale monitoraggio ai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale.

5. Alle attività disposte dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3.

Monitoraggio e raccolta dati

1. In attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi del criterio di cui all'art. 1, comma 2, lettera *o)*, legge n. 123/2007, i Comitati regionali di coordinamento realizzano iniziative per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi.

2. All'integrazione degli archivi informatici di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 4.

Esercizio di poteri sostitutivi

1. L'esercizio di poteri sostitutivi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)* della legge 3 agosto 2007, n. 123 è attuato nei seguenti casi:

a) mancata costituzione del Comitato;

b) reiterata mancata convocazione del Comitato nei termini previsti;

c) inadempimento da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici componenti il Comitato.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*, i Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo invito ad adempiere, assumono tutte le iniziative necessarie per assicurare gli adempimenti di cui al presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c)*, il Presidente del Comitato, previo invito ad adempiere, informa l'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al componente inadempiente affinché assuma tutti gli atti necessari all'esercizio dei poteri sostitutivi.

Art. 5.

Disciplina per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

08A00680

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla, fino al 31 gennaio 2008;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le note del 26 novembre 2007 e in data 8 gennaio 2008 del presidente della regione Liguria con cui si chiede di prorogare lo stato d'emergenza sopra citato, tenuto conto che sono in corso le procedure espropriative necessarie per l'acquisizione degli immobili che dovranno essere demoliti per la realizzazione degli interventi programmati;

Considerata l'esigenza di prevedere un'ulteriore proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti finalizzati ad un definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 luglio 2008, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

08A00797

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008.

Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della regione Lazio al fine di consentire il completamento degli interventi per il successivo passaggio alla gestione ordinaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio nella regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2007 n. 3616 recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio-economico ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio nella regione Lazio»;

Visto il decreto commissariale n. 95 del 18 ottobre 2007, con il quale è stato integrato e modificato il Piano degli interventi di emergenza per l'intero territorio del Lazio;

Considerato di dover consentire, con esclusivo riferimento al settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, il completamento degli iter di approvazione nonché l'espletamento delle azioni amministrative e degli interventi programmati e in corso al 31 dicembre 2007, finalizzati alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani in applicazione del Piano degli Interventi di Emergenza di cui al punto precedente, anche al fine di favorire il passaggio alla gestione degli enti e delle amministrazioni competenti in via ordinaria;

Considerata in particolare la necessità di assicurare il raggiungimento, in tempi brevi, degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata e di riciclaggio delineati nel piano di cui sopra, in attuazione della normativa vigente, nonché la definizione dei progetti previsti nella ricognizione predisposta in data 22 gennaio 2008 dal presidente della regione Lazio;

Considerata la necessità di mantenere il potere derogatorio già previsto dalle precedenti ordinanze di protezione civile in capo al presidente della regione commissario delegato esclusivamente per il completamento delle iniziative già programmate e in corso di istruttoria al 31 dicembre 2007;

Considerato, altresì, che la regione Lazio ha dimostrato la propria disponibilità a collaborare con la regione Campania al fine di superare il gravissimo contesto emergenziale nella predetta regione;

D'intesa con la regione Lazio;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza al fine di consentire il completamento degli interventi per il successivo passaggio alla gestione ordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 30 giugno 2008, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, al fine di consentire il completamento degli interventi per il successivo passaggio alla gestione ordinaria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

08A00798

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della provincia di Rimini nel periodo 23-27 novembre 2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della provincia di Rimini nel periodo 23-27 novembre 2005, successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2007 fino al 31 gennaio 2008;

Vista la nota del presidente della regione Emilia-Romagna del 13 dicembre 2007 con la quale si rappresenta la necessità di prorogare lo stato di emergenza, in quanto le attività finalizzate al superamento del predetto contesto emergenziale sono tuttora in corso, tenuto conto che le risorse finanziarie, necessarie per il compimento di tutti gli interventi previsti per il definitivo ritorno alla normalità, sono state assegnate con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3534 del 25 luglio 2006 e si sono rese disponibili nel mese di ottobre 2007;

Ravvisata, pertanto, la necessità di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate ad un rientro in un contesto di ordinarietà;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 ottobre 2008, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della provincia di Rimini nel periodo 23-27 novembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

08A00799

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2008.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 15 emessa in data 16 gennaio 2008 e depositata in cancelleria in data 30 gennaio 2008 — comunicata in pari data, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la

richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, limitatamente alle parti indicate nella predetta sentenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati», limitatamente alle seguenti parti: art. 14-*bis*, comma 1: «I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.»; art. 14-*bis*, comma 2:

«La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'art. 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.»; art. 14-*bis*, comma 3, limitatamente alle parole: «I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.»; art. 14-*bis*, comma 4, limitatamente alle parole: «1, 2 e»; art. 14-*bis*, comma 5, limitatamente alle parole: «dei collegamenti ammessi»; art. 18-*bis*, comma 2, limitatamente alle parole: «Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14»; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: «alle coalizioni e»; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: «, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «delle coalizioni e»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «di ciascuna coalizione»; art. 83, comma 1, numero 2): «2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;»; art. 83, comma 1, numero 3), lettera *a)*: «a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;»; art. 83, comma 1, numero 3), lettera *b)*, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «non collegate»; art. 83, comma 1, numero 3), lettera *b)*, limitatamente alle parole: «, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera *a)* ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione»; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: «le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera *a)*, e»; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: «la coalizione di liste o»; art. 83, comma 1, numero 6): «6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera *a)*, le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;»; art. 83, comma 1, numero 7): «7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al n. 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi

che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b)*, sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: «varie coalizioni di liste o»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: «per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizioni di liste o»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: «coalizioni o»; art. 83, comma 1, numero 9): «9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti i seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.»; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: «la coalizione di liste o»; art. 83. comma 2, limitatamente alle parole: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: «di tutte le liste della coalizione o»; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste e»; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art. 83, comma 4: «L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.»; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: «numero 6),»: art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: «e 9)»; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art. 84, comma 3: «Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente»; art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: «e 3»; art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: «, 3».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 maggio 2008, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedì 19 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e* ad interim *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro dell'interno*

08A00946

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2008.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 16 emessa in data 16 gennaio 2008 e depositata in cancelleria in data 30 gennaio 2008 — comunicata in pari data, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni, limitatamente alle parti indicate nella predetta sentenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica», limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: «di coalizione»; art. 9, comma 3, limitatamente alla parole: «Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.»; art. 11, comma 1, lettera *a)*, limitatamente alle parole: «alle coalizioni e»; art. 11, comma 1, lettera *a)*, limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 11, comma 1, lettera *a)*, limitatamente alle parole: «, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un unica riga»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «delle coalizioni e»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «di ciascuna coalizione»; art. 16, comma 1, lettera *a)*, limitatamente alle parole: "Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono»; art. 16, comma 1, lettera *b)*, numero 1): «1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;»; art. 16, comma 1, lettera *b)*, numero 2), limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 16, comma 1, lettera *b)*, numero 2), limitatamente alle parole: «nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi»; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: «le coalizioni di liste e»; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: «la coalizione di liste o»; art. 17, comma 3: «Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.»; art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: «alla coalizione di liste o»; art. 17, comma 5, limitatamente alle

parole, ovunque ricorrono: «coalizioni di liste o»; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: «alle coalizioni di liste e»; art. 17, comma 6: «Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *b)*, numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.»; art. 17, comma 8: «Qualora una lista abbia esaurito il numero del candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.»; art. 17-*bis*, limitatamente alle parole: «e 6»; art. 19, comma 2: «Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'àmbito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'art. 17, comma 8».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 maggio 2008, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedì 19 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e* ad interim *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro dell'interno*

08A00947

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2008.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione di talune parole dell'articolo 19 e dell'intero articolo 85 del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 17 emessa in data 16 gennaio 2008 e depositata in cancelleria in data 30 gennaio 2008 — comunicata in pari data, a norma dell'articolo 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, limitatamente alle parti indicate nella predetta sentenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive titolato «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati», limitatamente alle seguenti parti: articolo 19, limitatamente alle parole: «nella stessa»; articolo 85.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 maggio 2008, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedì 19 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri, e* ad interim *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro dell'interno*

08A00948

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2007.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, dell'«Università di Pisa - CISP Centro interdisciplinare di ateneo scienze per la pace».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 15 febbraio 2007, pervenuta il 26 febbraio 2007 ed integrata in data 31 maggio, 12 luglio, 2 agosto e 18 ottobre 2007, con la quale il prof. Fabio Tarini nato a Mondolfo (Pesaro-Urbino) l'8 agosto 1946, in qualità di direttore del CISP ha chiesto, con il nulla osta del magnifico rettore dell'Università degli studi di Pisa, l'accreditamento dell'«Università di Pisa - CISP Centro Interdisciplinare di Ateneo Scienze per la Pace», con sede legale in Pisa, via Gioberti n. 39 codice fiscale n. 80003670504 e P.IVA n. 00286820501, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista la dichiarazione del prof. Tarini dalla quale risulta che il CISP è una struttura che fa parte integrante dell'Università di Pisa in forza dei decreti rettorali n. 01/1772 del 12 novembre 1998 e n. 15939 del 23 settembre 2005;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e dell'art. 6 legge n. 341/1990, la facoltà può attivare corsi di perfezionamento e di formazione e aggiornamento professionale;

Atteso che i requisiti posseduti dall'«Università di Pisa - CISP - Centro interdisciplinare di ateneo scienze per la pace» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di sedi idonee allo svolgimento dell'attività in Pisa, via Gioberti n. 39 e piazza Torricelli presso il Palazzo Matteucci;

che i formatori nelle persone di:

prof. avv. Francesco Paolo Luiso nato a Lucca il 28 marzo 1947;

prof. Salvatore Nicosia nato a Padova il 16 dicembre 1968;

prof.ssa Maria Angela Zumpano nata a Pisa il 26 agosto 1961,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento dell'«Università di Pisa - CISP Centro interdisciplinare di ateneo scienze per la pace», con sede legale in Pisa, via Gioberti n. 39 codice fiscale n. 80003670504 e P.IVA n. 00286820501, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 25 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00482

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2007.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, dell'ente pubblico non economico «Ordine dei dottori commercialisti per la circoscrizione del tribunale di Napoli».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza prot. n. 2880/2006/ls, prot. DAG 17/11/2006. 0121111. E, integrata il 7 febbraio, 27 giugno e 5 ottobre 2007, con la quale il dott. Achille Coppola nato ad Aversa (Caserta) il 10 settembre

1957, presidente e legale rappresentante dell'ente pubblico non economico «Ordine dei dottori commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Napoli», con sede legale in Napoli, piazza dei Martiri n. 30, codice fiscale n. 80048440632, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'ordine dei dottori commercialisti di Napoli tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Vista la delibera consiliare n. 12 del 20/09/2004. O.D.G. n. 242 con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'inoltro della richiesta di accreditamento per la realizzazione del corso di perfezionamento di formazione previsti dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Atteso che i requisiti posseduti dall'ente pubblico non economico «Ordine dei dottori commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Napoli» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività in Napoli, piazza dei Martiri n. 30;

che i formatori nelle persone di:

avv. Claudio Fabbricatore nato a Napoli il 22 dicembre 1959;

avv. Riccardo Sgobbo nato a Napoli il 1° febbraio 1954;

prof. Roberto Maglio nato a Napoli il 9 marzo 1972,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento dell'ente pubblico non economico, «Ordine dei dottori commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Napoli», con sede legale in Napoli, piazza dei Martiri n. 30, codice fiscale n. 80048440632, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 25 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00483

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 gennaio 2008.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 e 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2008 e scadenza 1° luglio 2008.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 12649/CI - 10 del 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2001, con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2001/1° luglio 2008, attualmente in circolazione per l'importo di euro 401.433.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 19783/CI - 10 dell'8 gennaio 2003 con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 attualmente in circolazione per l'importo di euro 384.514.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2008 e scadenza 1° luglio 2008;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° gennaio 2008, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro citati nelle premesse, relativamente alle semestralità di scadenza 1° luglio 2008, è accertato nella misura del 2,10%:

per i CCT 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 (codice titolo IT0003222087), cedola n. 15;

per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003399059), cedola n. 13.

Gli oneri per interessi relativi alle predette semestralità ammontano a complessivi euro 16.504.887,00 così ripartiti:

euro 8.430.093,00 per i CCT 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 (codice titolo IT0003222087);

euro 8.074.794,00 per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003399059),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2008

Il direttore: CANNATA

08A00840

DECRETO 15 gennaio 2008.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 e 1° luglio 2006/2013, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2008 e scadenza 1° luglio 2008.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 12807 del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, attualmente in circolazione per l'importo di euro 12.185.255.000,00;

n. 84301 del 25 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2006, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali 1° luglio 2006/1° luglio 2013, attualmente in circolazione per l'importo di euro 14.200.000.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 1° gennaio 2008 e scadenza 1° luglio 2008;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 1° gennaio 2008, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° luglio 2008, è accertato nella misura del:

2,10% per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003219711), cedola n. 13;

2,12% per i CCT 1° luglio 2006/1° luglio 2013 (codice titolo IT0004101447), cedola n. 4.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi euro 556.930.355,00 così ripartiti:

euro 255.890.355,00 per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo 0003219711);

euro 301.040.000,00 per i CCT 1° lulgio 2006/1° luglio 2013 (codice titolo 0004101447),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2008

Il direttore: CANNATA

08A00841

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 novembre 2007.

Soppressione e riorganizzazione di enti/comandi dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, e successive modificazioni, tra cui, in particolare, quelle introdotte con i decreti legislativi 27 giugno 2000, n. 214, e 28 novembre 2005, n. 253;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 464 del 1997, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 253 del 2005, il quale dispone che i provvedimenti di soppressione o di riorganizzazione di enti o comandi delle Forze armate sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997 concernente attribuzioni dei vertici militari;

Ritenuto di adottare alcuni provvedimenti di soppressione e di riorganizzazione già contemplati nella Tabella B), allegata al citato decreto legislativo n. 464 del 1997;

Considerato altresì, che l'attuazione delle misure organizzative di tali provvedimenti risale alla responsabilità del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;

Viste le proposte del Capo di stato maggiore della difesa;

Considerato che, con riguardo al disposto dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, i provvedimenti recati dal presente atto non hanno ricadute negative sul reimpiego del personale civile e che gli stessi sono stati oggetto di preventiva informazione alle organizzazioni sindacali a livello nazionale e locale;

Decreta:

Art. 1.

Sono adottati i provvedimenti di soppressione e di riorganizzazione di cui in premessa, relativi ad enti o comandi dell'Aeronautica militare, indicati nelle tabelle 1 e 2, costituenti parte integrante del presente decreto, con le decorrenze indicate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 novembre 2007

Il Ministro: PARISI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2007
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 13, foglio n. 18

TABELLA 1

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE

ENTE/COMANDO	DATA	NOTE
Comando delle Forze Aerotattiche della Difesa Aerea di Bari.	31 dicembre 2007	Si riconfigura in Comando delle Forze da Combattimento su Milano.
Comando delle Forze Aerotattiche di Attacco e Ricognizione di Milano.	31 dicembre 2007	Si riconfigura in Comando delle Forze da Combattimento mantenendo la stessa sede di servizio.

TABELLA 2

PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE

ENTE/COMANDO	DATA	NOTE
Comando delle Scuole dell'Aeronautica militare.	31 dicembre 2007	Si riconfigura nella sede di BARI.

08A00829

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 novembre 2007.

Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha disposto la trasformazione in persone giuridiche private, associazioni o fondazioni, degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui all'allegato elenco;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha esteso la tutela pensionistica ai liberi professionisti privi di Casse, iscritti in appositi albi o elenchi, anche mediante la costituzione di enti previdenziali di categoria;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che impone agli enti individuati dal medesimo decreto, la redazione di un bilancio tecnico con periodicità almeno triennale e prevede che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che dispone, a carico degli enti previsti dal medesimo decreto, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

Visto il comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che la stabilità delle gestioni previdenziali degli enti di cui ai citati decreti legislativi debba essere ricondotta ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni, prevedendo che i criteri di redazione dei bilanci tecnici siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale;

Visto l'art. 59, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che per gli enti previdenziali di cui ai citati decreti legislativi le riserve tecniche di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c)* del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono riferite agli importi delle cinque annualità di pensione in essere per l'anno 1994;

Considerate le indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale;

Sentite le associazioni e fondazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, di seguito denominati Enti, con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, garantiscono la stabilità delle gestioni previdenziali per un arco temporale non inferiore a trenta anni, ai sensi dell'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Art. 2.

Bilancio tecnico

1. Il bilancio tecnico degli enti di cui all'art. 1 contiene informazioni sulla normativa di riferimento vigente alla data di elaborazione, sul sistema finanziario di gestione, sui dati demografici, economici e finanziari, sulle basi tecniche adottate e sulla metodologia utilizzata per le valutazioni.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 763 della citata legge n. 296/2006, che individua ai fini della verifica della stabilità di cui al precedente articolo, un arco temporale minimo di trenta anni, è opportuno che il bilancio tecnico sviluppi, per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione. La scelta delle ipotesi demografiche, macroeconomiche e finanziarie deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo art. 3. Sempre ai fini della verifica della stabilità e nel rispetto dei criteri di massima prudenzialità, qualora l'ente presenti elementi di specificità che rendono l'adozione di talune delle ipotesi di cui al citato art. 3 non appropriata o poco prudenziale, il bilancio tecnico può sviluppare proiezioni basate su indicazioni differenti. In tal caso l'Ente, nella relazione predisposta a corredo del bilancio tecnico, fornisce le motivazioni in ordine all'adozione di ipotesi specifiche diverse rispetto a quelle indicate all'art. 3 e produce altresì, in via aggiuntiva, le proiezioni secondo le ipotesi di cui al medesimo art. 3.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il bilancio tecnico deve essere redatto anche in occasione dell'adozione di modifiche statutarie o regolamentari che abbiano conseguenze rilevanti sull'evoluzione della gestione economica e finanziaria dell'Ente. In tale caso, il bilancio tecnico deve essere corredato da una relazione illustrativa relativa agli effetti finanziari delle modifiche adottate, con evidenziazione degli effetti prodotti su ciascuna delle variabili contenute nelle tabelle recate dal modulo BTA e dal modulo BTS, allegati al presente decreto, nonché sui tassi di sostituzione di cui al successivo art. 4 e sugli indicatori di cui al successivo art. 5.

Art. 3.

Ipotesi economiche, demografiche e finanziarie

1. Le ipotesi economiche, demografiche e finanziarie che gli enti devono assumere per l'elaborazione della proiezione di cui al precedente art. 2, risultano così specificate:

a) gli andamenti della numerosità dei contribuenti e del reddito medio imponibile ai fini dell'applicazione del contributo soggettivo evolvono in linea, rispettivamente, con il tasso di sviluppo dell'occupazione complessiva e con quello della produttività media del lavoro a livello nazionale, di cui al comma 2;

b) il rapporto fra il volume d'affari dichiarato ai fmi IVA ed il reddito professionale imponibile ai fini dell'applicazione del contributo soggettivo è stimato come media dei valori osservati nell'ultimo quinquennio e mantenuto costante per l'intero periodo di previsione;

c) le probabilità di morte, stimate sulla collettività degli assicurati iscritti all'ente, devono essere aggiornate nel tempo in funzione dell'aumento atteso della speranza di vita. Tale aumento deve essere valutato secondo criteri di prudenzialità sulla base delle indicazioni desumibili dall'esperienza passata e, in ogni caso, deve risultare non inferiore a quanto ipotizzato nelle più recenti previsioni della popolazione italiana elaborate dall'Istat;

d) il tasso di redditività del patrimonio, al netto degli oneri gestionali e fiscali, è determinato in base a criteri prudenziali ed in funzione del rendimento medio delle attività dell'ente, realizzato nell'ultimo quinquennio, nonché delle ragionevoli aspettative connesse all'ultimo piano di investimento programmato o già in fase di attuazione. Nel calcolo del rendimento netto del patrimonio, non si tiene conto delle rivalutazioni degli immobili né delle plusvalenze non realizzate. Il tasso di redditività del patrimonio non può superare il tasso d'interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo, di cui al comma 2.

2. Il tasso di inflazione, la dinamica dell'occupazione complessiva e della produttività per occupato previste a livello nazionale di cui al comma 1, lettera *a)* ed il tasso di interesse di cui al comma 1, lettera *d)* sono annualmente verificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base delle ipotesi adottate ai fini delle previsioni elaborate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico, e successivamente messi a disposizione degli Enti.

3. Le ipotesi relative alle variabili diverse da quelle indicate nei commi precedenti sono definite dagli Enti secondo criteri di prudenzialità ed in coerenza con le indicazioni formulate nel presente articolo.

Art. 4.

Adeguatezza delle prestazioni

1. Al fine di verificare l'adeguatezza delle prestazioni, il bilancio tecnico deve essere corredato dall'analisi dei tassi di sostituzione, al lordo e al netto del prelievo fiscale e contributivo, calcolati con parametri coerenti con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti la proiezione degli equilibri finanziari di medio e lungo periodo di cui all'art. 2. Il calcolo dei tassi di sostituzione deve coprire l'intero periodo di previsione, con cadenza almeno decennale, e deve essere effettuato per alcune figure-tipo particolarmente significative, fra le quali, in ogni caso, quelle riferite ai soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti minimi di età e di contribuzione, rispettivamente, per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia previsti dall'ordinamento dell'Ente.

Art. 5.

Indicatori

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli Enti gestiti con il sistema a ripartizione redigono in ogni caso il prospetto della riserva legale, sviluppata per ogni anno di proiezione, calcolata in riferimento a cinque annualità delle pensioni correnti. La congruità del patrimonio netto per la copertura della riserva legale è verificata in relazione all'apposito indicatore dato dal rapporto tra riserva legale e patrimonio netto. Per le gestioni che erogano prestazioni di natura non pensionistica ovvero che erogano esclusivamente prestazioni in capitale, il parametro è riferito alle prestazioni obbligatorie correnti.

2. Al fine di verificare la congruità dell'aliquota contributiva vigente, la differenza tra la spesa per prestazioni previdenziali e le entrate per contribuzioni previdenziali va rapportata al monte reddituale imponibile. Per le gestioni degli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il citato rapporto è calcolato in valore attuale medio, per l'intero periodo.

Art. 6.

Rappresentazione dei risultati

1. Gli enti redigono, per ogni singola gestione amministrata, il prospetto analitico recato dal modulo BTA allegato al presente decreto, sviluppato anno per anno, per l'intero periodo di simulazione.

2. Gli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, redigono anche il prospetto sintetico recato dal modulo BTS allegato al presente decreto, contenente le attività e le passività riportate all'anno di elaborazione. Il tasso tecnico utilizzato per l'attualizzazione delle poste è adeguato al tasso di redditività del patrimonio.

3. I prospetti di cui ai commi precedenti sono redatti assumendo quale base contabile i risultati dell'ultimo bilancio consuntivo disponibile.

4. Gli enti sono tenuti a verificare annualmente che le risultanze del bilancio consuntivo siano in linea con quelle tecnico-finanziarie fornendo chiarimenti sui motivi degli eventuali scostamenti registrati.

5. Per gli Enti per i quali si applichi il calcolo delle prestazioni con il sistema contributivo di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le proiezioni devono tenere conto dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione, uniformandosi ai criteri previsti nel sistema generale.

6. Il bilancio tecnico attuariale è trasmesso in originale, o per copia conforme, corredato dalla delibera di recepimento dell'organo competente, insieme a copia dello statuto e dei regolamenti vigenti alla data di elaborazione.

Art. 7.

Riequilibrio della gestione

1. Qualora gli enti non garantiscano il riequilibrio gestionale mediante l'adozione di idonee determinazioni da sottoporre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla approvazione dei Ministeri vigilanti, gli stessi Dicasteri, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e l'ente interessato, adottano le misure previste all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Nella fase di prima attuazione della nuova disciplina, ai fini di conseguire univoche basi di riferimento, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto, gli enti redigono il proprio bilancio tecnico attuariale riferito al 31 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2007

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 86

ALLEGATI

BTA

Schema di bilancio analitico

(importi in migliaia di euro)

ANNO	ENTRATE						USCITE					Saldo Previdenziale	Saldo Totale	Patrimonio a fine esercizio d)
	CONTRIBUTI			Rendimenti	Altre entrate	Totale entrate	PRESTAZIONI		Altre uscite c)	Spese di gestione	Totale uscite			
	Contributi pensionistici		Altri a)				Pensionistiche	Altre b)						
	Soggettivi	Integrativi												

a) Ricongiunzioni: riscatti: contribuzioni volontarie.

b) Inclusi i montanti restituiti.

c) Ricongiunzioni passive.

d) Da confrontare con le riserve tecniche o la riserva legale.

BTS

Schema di bilancio tecnico sintetico al 31/12/t

(importi in migliaia di euro)

Attività	Passività
a) Patrimonio al 31/12/t. b) Valore attuale (medio) contributi (1) *di cui:* - attivi iscritti alla gestione al 31/12/t - iscritti alla gestione in data successiva c) Valore attuale (medio) ricongiunzioni attive	a) Valore attuale (medio) oneri pensionistici relativi ai pensionati in essere al 31/12/t b) Valore attuale (medio) oneri pensionistici relativi agli iscritti che accedono al pensionamento in data successiva al 31/12/t *di cui:* - attivi iscritti alla gestione al 31/12/t - iscritti alla gestione in data successiva c) Valore attuale (medio) spese di gestione d) Valore attuale (medio) ricongiunzioni passive
Totale attività Disavanzo tecnico Totale a pareggio	Totale passività Avanzo tecnico Totale a pareggio

(1) Nel caso i contributi siano distinti fra soggetti e integrativi, l'informazione deve essere riportata distintamente per le due tipologie di contribuzione.

08A00890

DECRETO 22 gennaio 2008.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Verona.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEI DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 106 del 12 settembre 2007 con il quale il Presidente della Provincia di Verona designa la dott.ssa Maria Luisa Perini e la sig.ra Ciusy Muchon rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Maria Luisa Perini e della sig.ra Giusy Muchon, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione Provinciale per il Lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Verona;

Decreta:

La dott.ssa Maria Luisa Perini e la sig.ra Giusy Muchon rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti e pari opportunità
POLLASTRINI

Curriculum vitae di Maria Luisa Perini

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ha conseguito la maturità tecnica commerciale presso l'istituto A.M.Lorgna di Verona nel 1973.

Ha conseguito il diploma di laurea triennale presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea per Esperti dei processi formativi nel giugno 2005 con il punteggio di 110 e lode.

Ha seguito i seguenti percorsi formativi:

Gennaio 96 «La conduzione del gruppo come capacità educativa» - Milano - CPP (Centro Psicopedagogico per la Pace).

Giugno 96/Dicembre 1996 - «Executive Master in gestione dei processi formativi» - Bologna - Centro di formazione manageriale e gestione di impresa della Camera di Commercio di Bologna.

Dicembre 96/Gennnaio 98 - Scuola di politica delle donne del Nordest - Bassano del Grappa - Provincia di Vicenza e Città di Bassano.

1997/1998 - Corso di Formazione per formatori - CISL Veneto.

1997/1998 - Percorso formativo progetto di azione positiva legge n. 125/1991 «Intervento, volto a fornire alle sindacaliste gli strumenti per una dirigenza al femminile e a rafforzare le capacità negoziali» Prot. 8144/AP2195.

1998 - Corso di Formazione sull'Apprendimento Cooperativo - Cisl Veneto.

Maggio '99 - «L'autobiografia educativa» - Venezia - CPP, FIM-CISL Veneto, I cieli del mondo.

Novembre '00 - «Corso sulla gestione progetti finanziati dai programmi comunitari e dal Fondo Sociale Europeo» - Centro Studi CISL - Firenze.

Febbraio '01 - Corso di formazione su «Creatività e problem solving» - Motta di Livenza - Cisl Veneto.

Giugno '01 - Corso di formazione sulla metodologia Teatro dell'oppresso - Motta di Livenza - Cisl Veneto.

Aprile-dicembre 2004 - percorso per operatori e tecnici delle Parti sociali «Formazione-intervento a supporto delle parti sociali impegnate nella promozione della formazione continua» durata 400 ore, promosso da Ministero del Welfare e ISFOL, presso Università Cà Foscari Venezia.

Marzo 2006 - Corso di formazione presso Centro Studi Cisl di Firenze su «I fondi interprofessionali paritetici bilaterali per la formazione continua; costruzione, promozione, contrattazione, concertazione, realizzazione, gestione e valorizzazione dei piani formativi nazionali, regionali, territoriali ed aziendali».

Febbraio 2007 - Corso di formazione sulla Previdenza complementare - Cisl Veneto.

Esperienza lavorativa.

Dall'ottobre '73 all'aprile '96 ha lavorato presso la Fabbrica Accumulatori York S.p.a. (ora EXIDE S.r.l.) con la qualifica di impiegata di concetto acquisendo esperienza nell'area commerciale, amministrativa e segreteria di direzione.

Dal 1999 è assunta con contratto part-time presso la FIM-CISL di Verona in qualità di responsabile della formazione e informazione.

Nel corso del 2001 e 2002 ha curato alcune pubblicazioni sulla legge n. 53/2000 e sul decreto legislativo n. 151/2001.

Da maggio a ottobre 2002 ha svolto attività di docenza sulle normative per le pari opportunità, congedi parentali e conciliazione nei seguenti corsi finanziati dalla Comunità europea:

progetto quadro: promozione e rafforzamento dei Comitati Pari Opportunità nella Pubblica Amministrazione; promosso da AGFOL;

progetto Equal pari opportunità e mobbing «RI.DO. Risorse Donna Venezia Gender»;

progetto '92: esperto in marketing e organizzazione rete vendita.

Nel 2003 ha svolto attività di docenza coordinamento e tutoraggio nel corso FSE, Ob. 3, Asse C, misura C1 «Ricerca, formazione e informazione sull'impianto, le metodologie e i temi della programmazione Obiettivo 3 rivolte ai rappresentanti dei lavoratori della Cisl Veneto», Azioni:

Pari opportunità: valorizzazione della professionalità della donna e occupabilità delle fasce deboli del mercato del lavoro - sviluppo e valorizzazione;

Pari opportunità: valorizzazione della professionalità della donna e occupabilità delle fasce deboli del mercato del lavoro - l'inserimento lavorativo.

Lo sviluppo locale e la promozione dei piani formativi aziendali e territoriali. L'analisi dello sviluppo locale e la progettazione della concertazione;

Nel 2004 ha diretto il corso di formazione per nuovi formatori per la Cisl Veneto.

Nel 2005 - 2006 ha diretto il percorso formativo sulle competenze manageriali per donne nuove dirigenti della Cisl Veneto.

Da gennaio 2006 a ottobre 2007 è assunta con contratto part-time da LAVORO VENETO S.c.r.l. - Verona in qualità di formatrice presso l'Ufficio Formazione Cisl Veneto

Ha collaborato in qualità di docente con IAL Verona, con O.L.V. Verona, con A.G.F.O.L. Veneto, con altre strutture della FIM-CISL e della CISL del Veneto e Nazionali.

Ha collaborato con il C.O.S.P. di Verona partecipando ad interventi informativi rivolti agli studenti, sul tema delle pari opportunità nel lavoro.

Altri incarichi.

Dal 1997 al 2001 è stata responsabile del Coordinamento Donne della CISL di Verona.

Nell'ambito di tale incarico ha:

promosso e attivato uno sportello maternità e paternità presso la CISL di Verona tuttora funzionante.

promosso e realizzato il progetto di azione positiva L. 125/1991 «Siamo tutte protagoniste» finanziato dal Ministero del lavoro; soggetto proponente CISL di Verona in collaborazione con C.F.P. Provolo e associazioni di invalidi e disabili della Provincia di Verona;

organizzato seminari e incontri su temi di interesse sindacale, culturale e sulle pari opportunità quali: molestie sessuali nei luoghi di lavoro, i tempi delle città, la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, i congedi parentali;

organizzato percorsi di formazione sulla specificità del lavoro femminile e sulla contrattazione di genere;

tra il '97-'98 ha collaborato con il C.P.O. dell'Università di Verona.

Dal 2002 è componente della Segreteria FIM CISL di Verona.

Da luglio 2003 è nominata Consigliera di parità effettiva della Provincia di Verona. Nell'ambito di tale incarico, in particolare, ha realizzato:

attività di promozione dei Piani Triennali di Azioni Positive nella Pubblica Amministrazione;

ricerca - intervento sul benessere organizzativo «Star Bene al lavoro» in collaborazione con ULSS 20 di Verona;

servizio di promozione, assistenza e consulenza per imprese, associazioni, organizzazioni sindacali, lavoratrici/lavoratori in favore della conciliazione tra vita professionale e familiare «Spazio Concili-Azioni»;

ricerca - intervento «Discriminazioni vigilate» in collaborazione con Università di Verona - Dipartimento studi giuridici e Direzione Provinciale del lavoro di Verona;

pubblicazione indirizzata a tutti i «nuovi» genitori contenente informazioni sulla normativa di tutela della maternità e paternità e sui servizi per la prima infanzia presenti sul territorio della provincia veronese

indagine conoscitiva con approfondimento formativo in alcune scuole superiori della provincia di Verona per promuovere il superamento degli stereotipi e pregiudizi legati al genere che influenzano le scelte formative e professionali

attività di conciliazione e promozione di azioni in giudizio nei casi di discriminazione di genere pervenuti all'Ufficio della Consigliera di Parità.

Dal 2005 è componente del Consiglio Generale della FIM CISL del Veneto e della LIST CISL di Verona.

Verona, 26 ottobre 2007

Curriculum vitae di Muchon Giuseppina

Negli anni '80 inizia l'esperienza sindacale in qualità di sindacalista a tempo pieno con l'elezione a segretaria della categoria FLAI-CGIL di Verona (industria agro-alimentare) incarico che ricopre sino al 1991.

Nel 1991 viene eletta segretaria generale della PILCAMS - CGJL (commercio, servizi, pulizie, studi professionali, ecc,

Nel giugno 2004 viene eletta segretaria generale della FILCEM – CGIL di Verona (chimici, elettrici, ecc.). Incarico che ricopre tutt'ora.

Ha responsabilità nelle seguenti materie:

rappresentanza legale della FILCEM-CGIL di Verona

politiche contrattuali e vertenziali collettive ed individuali della categoria.

organizzazione (amministrazione, bilancio tesseramento e progetti di proselitismo) specificatamente a quanto riguarda la categoria.

08A00800

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 gennaio 2008.

Identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari che usufruisco di aiuti comunitari, per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, in particolare l'art. 13, comma 8, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico può stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Ritenuta la necessità di determinare una dicitura di lotto di produzione uniforme per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli confezionati nell'anno 2008 e che usufruiscono di aiuti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. La dicitura per la identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari di origine vegetale confezionate nell'anno 2008, previsto dall'art, 13, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è costituito dalla lettera *A* seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1 - 366), nel caso di lotto giornaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata dall'indicazione di un'altra lettera alfabetica di libera scelta, da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A00796

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 29 gennaio 2008.

Programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle citta e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. URBAN - ITALIA. Riprogrammazione delle risorse a valere sui fondi di cui alla legge n. 388/2000.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE

Visto l'art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997, che, tra le funzioni mantenute allo Stato, individua la «promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato, di intesa con la conferenza unificata»;

Visto l'art. 145, comma 86, della legge del 23 dicembre 2000 n. 388, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000, recante disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il resoconto della riunione tecnica, tenutasi il 22 novembre 2002, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, inerente la determinazione delle procedure finanziarie e operative per l'attuazione del Programma Urban Italia;

Visto il decreto del 7 agosto 2003, n. 1162/III Div, con il quale, tra l'altro, sono stati approvati i programmi stralcio presentati dalle seguenti Amministrazioni comunali, ai sensi del decreto interministeriale del 27 maggio 2002: Aversa (Caserta), Bagheria (Palermo), Bitonto (Bari), Brindisi, Caltagirone (Catania), Campobasso, Catanzaro, Cava de' Tirreni (Salerno), Cinisello Balsamo (Milano), Ercolano (Napoli), Livorno, Messina, Rovigo, Savona, Seregno (Milano), Settimo Torinese (Torino), Trapani, Trieste, Venaria Reale (Torino), Venezia;

Visto il decreto del 3 febbraio 2004, n. 17 con il quale è stato modificato il finanziamento a valere sulla legge n. 388/2000, relativo al solo comune di Cinisello Balsamo e, di conseguenza, è stata modificata la quota assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2004, concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale all'art. 4 «Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali (Capo III. Articolazione dei Dipartimenti)» assegna le competenze in materia di programmi comunitari, ed in particolare dei Programmi Urban, alla direzione generale per la programmazione e i programmi europei;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto 11 aprile 2006, n. 312 che, modificando l'art. 2, comma 2, del sopra citato decreto del 7 agosto 2003, dispone che per la riprogrammazione intermedia, nell'ambito del Programma Urban Italia, relativamente ai programmi che presentano un livello di spesa inferiore al 75% dei contributi assegnati, ex art. 2 del decreto interministeriale 27 maggio 2002, n. 185, è prorogato al 31 dicembre 2006;

Visto l'art. 1, comma 2 del sopra citato decreto 11 aprile 2006 che, modificando l'art. 2, comma 1, lettera *c)* del decreto del 7 agosto 2003, dispone che le Amministrazioni comunali sono tenute a spendere, entro il 31 dicembre 2008, il totale delle risorse messe a disposizione a valere sulla legge n. 388/2000, nonché tutte le quote di cofinanziamento locali, previste dall'art. 2 del D.I. 27 maggio 2002;

Visto l'art. 1, comma 3 del sopra citato decreto 11 aprile 2006 che dispone che nel rispetto degli articoli 8,10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, e della relativa circolare attuativa del Ministero del tesoro n. 77 del 28 dicembre 1995, il termine stabilito per la copertura finanziaria del Programma e per il mantenimento della contabilità speciale dei singoli comuni, è anch'esso prorogato al 31 dicembre 2008;

Viste le note 3 novembre 2006, n. 244/Div. VIII; 16 gennaio 2007, n. 2007001 3/Div. X e 27 luglio 2007, n. 2357/2007 trasmesse alle amministrazioni comunali, inerenti la riprogrammazione delle risorse non spese alla data del 31 dicembre 2007;

Visti i verbali degli incontri svoltisi presso il Ministero delle infrastrutture con le amministrazioni comunali di Bagheria, Bitonto, Brindisi, Catanzaro, Cava dei Tirreni, Ercolano, Messina, Settimo Torinese e Venana Reale che alla data del 31 dicembre 2006 presentavano un livello di spesa inferiore al 75% dei contributi assegnati;

Visto il verbale della riunione tecnica svoltasi il 20 settembre 2007 presso il Ministero delle infrastrutture con i quattro comuni di Livorno, Rovigo, Trieste e Venezia che al 31 dicembre 2006 avevano rispettato quanto disposto dall'art. 1, comma 1 del sopra citato decreto 11 aprile 2006, n. 312 e che, tra l'altro, illustra le modalità relative all'assegnazione delle risorse premiali eventualmente disponibili a seguito dell'applicazione del decreto ministeriale del 7 agosto 2003 e s.i.m.;

Considerato che le risorse assegnate dall'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000, pari ad euro 103.291.379,81, sono state iscritte sul capitolo 7493 (ex 8620) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie»;

Considerato che le suddette risorse della legge n. 388/2000 sono state interamente impegnate per la realizzazione del Programma Urban Italia;

Considerato che le amministrazioni comunali hanno sottoscritto gli accordi previsti all'art. 6 del sopra citato decreto del 7 agosto 2003 e che a seguito di tale sottoscrizione è stata aperta, per ognuna di esse, la relativa contabilità speciale;

Evidenziato che le sopraccitate contabilità speciali hanno la stessa durata del Programma e che pertanto entro il 31 dicembre 2008 tutte le risorse assegnate al Programma Urban Italia dovranno essere spese;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità e le necessità accennate in premessa, si dispone quanto segue:

1) il costo totale di ciascun Programma e in particolare l'importo a carico dello Stato a valere sui fondi di cui all'art. 145, comma 86 della legge n. 388/2000 è riportato nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

2) la somma decurtata rientra nella disponibilità del Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per la programmazione - che procederà alla riprogrammazione della stessa sulla base di criteri che verranno comunicati alle amministrazioni comunali aventi i requisiti richiesti.

Roma, 29 gennaio 2008

Il direttore generale: FONTANA

ALLEGATO

TABELLA ALLEGATA AL DECRETO DI RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE URBAN ITALIA - Legge 388/2000

N.	Comuni	Costo totale programma stralcio	Finanziamento a valere sulla L. 388/2000	Applicazione art.2, co.2 decreto 7.8.03 sul finanziamento L. 388/2000 (decurtazione)	Finanziamento a valere sulla L. 388/2000 al netto decurtazione	Costo Totale al netto decurtazione
1	Ercolano	17.485.562,00	5.060.000,00	- 39.000,00	5.021.000,00	17.524.562,00
2	Settimo Torinese	77.851.764,64	5.060.000,00	- 50.000,00	5.010.000,00	77.901.764,64
3	Catanzaro	7.153.680,32	5.061.277,61	- 120.000,00	4.941.277,61	7.273.680,32
4	Venezia	13.426.042,97	5.060.000,00		5.060.000,00	13.426.042,97
5	Venaria Reale	32.378.012,49	5.060.000,00	- 500.000,00	4.560.000,00	32.878.012,49
6	Cava dè Tirreni	14.738.000,00	5.060.000,00		5.060.000,00	14.738.000,00
7	Savona	23.164.531,00	5.060.000,00		5.060.000,00	23.164.531,00
8	Cinisello Balsamo	12.465.758,06	5.060.000,00		5.060.000,00	12.465.758,06
9	Messina	11.576.847,32	5.059.985,00	- 55.499,19	5.004.485,81	11.632.346,51
10	Trieste	11.751.180,00	5.059.999,00		5.059.999,00	11.751.180,00
11	Brindisi	8.281.343,30	5.061.279,00	- 25.000,00	5.036.279,00	8.306.343,30
12	Livorno	16.549.503,67	5.060.000,00		5.060.000,00	16.549.503,67
13	Seregno	12.198.418,00	5.061.278,00		5.061.278,00	12.198.418,00
14	Aversa	8.342.472,00	5.061.277,00		5.061.277,00	8.342.472,00
15	Rovigo	15.698.400,04	5.061.277,62		5.061.277,62	15.698.400,04
16	Bitonto	25.497.226,22	5.060.000,00		5.060.000,00	25.497.226,22
17	Trapani	18.804.900,53	5.061.277,61		5.061.277,61	18.804.900,53
18	Bagheria	9.522.732,21	5.061.000,00	- 50.000,00	5.011.000,00	9.572.732,21
19	Caltagirone	10.706.024,71	5.061.277,61		5.061.277,61	10.706.024,71
20	Campobasso	10.805.700,00	5.060.100,00		5.060.100,00	10.805.700,00
		TOTALE Comuni ...	**101.210.028,45**	**- 839.499,19**	**100.370.529,26**	**359.237.598,67**
		Somma da riprogrammare		**839.499,19**		**839.499,19**
		MIT ...	**2.081.351,36**	**839.499,19***	**2.920.850,55**	**2.081.351,36**
		Totale finanziamento ...	**103.291.379,81**		**103.291.379,81**	

* tale somma rientra nella disponibilità del Ministero delle Infrastrutture che procederà alla riprogrammazione della stessa tra i Comuni di: Livorno, Rovigo Trieste e Venezia attraverso un apposito, ulteriore decreto.

08A00830

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 ottobre 2007.

Individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni per l'assunzione di qualificato personale di ricerca di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto direttoriale n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14 decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 42.089.309,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 2993/Ric. del 30 novembre 2005, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e successivi decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto dirigenziale n. 2300/Ric. del 7 novembre 2006, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le ulteriori risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro nelle sedute del 18 aprile, del 2 e 16 maggio, del 20 giugno, del 4 e 16 luglio 2007;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2005, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei precedenti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2005, di cui al decreto direttoriale n. 2300/Ric. citato nelle premesse, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a euro 3.887.878,44, di cui € 10.329,14 nella forma del contributo nella spesa e € 3.877.549,30 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Roma, 19 ottobre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.04.936 **18505**	KIROCENTER S.R.L.	Contratto 1	00752040659 SALERNO SA		**105.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.05.014 **21617**	FOGAL REFRIGERATION S.R.L.	Contratto 1	00309290310 RONCHI DEI LEGIONARI GO		**75.700,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.05.108 **18496**	CENTRO ANTIDIABETICO A.I.D. S.R.L.	Contratto 1	02893430658 SALERNO SA		**87.500,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.05.124 **18116**	ESSELIBRI SPA	Contratto 1	05701350636 NAPOLI NA		**141.500,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.05.155 **18734**	POWER CONTROL SYSTEMS S.P.A.	Contratto 1	00764900262 SAN VENDEMIANO TV		**206.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.05.233 **19339**	TECNOSEAL SRL	Contratto 1	01108110535 GROSSETO GR		**206.500,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.05.280 **19990**	SOLUZIONI AZIENDALI S.R.L.	Contratto 1	02303810549 CITTA' DI CASTELLO PG		**160.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.05.655 **20180**	NUOVA SIMONELLI SRL	Contratto 3	00663660439 BELFORTE DEL CHIENTI MC		**175.300,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.077 **18066**	VIMER S.R.L.	Contratto 1	01425960547 SAN GIUSTINO PG		**205.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.140 **20869**	BOLLICINE MAROTTA S.A.S. DI FRANCESCO MALLARDO & C.	Contratto 1	07149730637 GRICIGNANO DI AVERSA CE		**206.500,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.358 **22382**	C.M.F. COOPERATIVA MURATORI FALEGNAMI S.R.L.	Contratto 1	04945911008 ROMA RM		**100.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.436 **20025**	E-VISIBLE S.R.L.	Contratto 1	01525720932 VIVARO PN		**90.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.515 **18063**	PA.MA. EDLILIZIA	Contratto 1	02233490600 FROSINONE FR		**100.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.530 **19081**	SIMAM SRL	Contratto 1	01372130425 SENIGALLIA AN		**206.582,76**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.640 **21113**	DATA TRADE S.R.L.	Contratto 1	02377790601 FROSINONE FR		**100.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.686 **22824**	MICROMEC SRL	Contratto 1	01571360518 SANSEPOLCRO AR		**206.550,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.718 **20185**	SIGEST	Contratto 1	02734140540 PERUGIA PG		**100.600,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.890 **21756**	S.A.R.I.M. - S.R.L.	Contratto 1	02596800652 SALERNO SA		**206.500,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.936 **18214**	FELMI S.R.L.	Contratto 1	02974820108 GENOVA GE		**206.500,00**

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.983 **19385**	NEUROSCIENZE PHARMANESS SCARL	Assunzione 2	02288240928 PULA CA	**10.329,14**	**41.316,54**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.07.249 **19059**	NAPOLI 9 DI TELE ACERRA	Contratto 1	01381591211 ACERRA NA		**200.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.07.296 **18091**	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL	Contratto 1	00050110527 MONTERONI D'ARBIA SI		**206.500,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.07.343 **22908**	ELETTRONICA GELBISON S.R.L.	Contratto 1	02722110653 CERASO SA		**206.500,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.07.421 **18211**	FARO S.R.L.	Contratto 1	01796510061 SAVONA SV		**150.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.07.562 **20161**	IT CONSULT SRL	Contratto 3	02058940418 FERMIGNANO PU		**60.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.07.655 **21490**	SPINELLI & MANNOCCHI S.R.L.	Contratto 1	00162500540 PERUGIA PG		**125.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.07.968 **19664**	IASELAB S.R.L.	Contratto 1	01611780386 FERRARA FE		**2.500,00**
				Totali (€)	**10.329,14**	**3.877.549,30**

08A00805

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 16 gennaio 2008.

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. (Deliberazione n. 8/08/2008).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Nelle adunanze del 18/19 luglio 2007, 7/8 novembre 2007 e 6/7 dicembre 2007;

Visto l'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117;

Visto l'art. 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 18 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Vista la deliberazione n. 315/CP/04 del 30 settembre 2004;

Vista la deliberazione n. 424/CP/05 del 22 dicembre 2005;

Vista la deliberazione n. 118/CP/06 del 30 marzo 2006;

Ritenuto di dover provvedere all'emanazione di un nuovo regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;

Ha approvato
la seguente deliberazione:

Capo I

SEDE, COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 1.

S e d e

1. Il Consiglio di presidenza ha sede presso la sede centrale della Corte dei conti e può tenere adunanze anche in altre sedi della Corte.

Art. 2.

Insediamento

1. La seduta di insediamento del Consiglio è convocata dal Presidente della Corte entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito.

2. Nella stessa seduta il Consiglio: verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti; conosce dei reclami attinenti alle elezioni anche ai fini delle rettifiche conseguenti al loro eventuale accoglimento.

3. La durata del Consiglio si computa dal giorno dell'insediamento.

4. Dopo la scadenza del termine quadriennale, il Consiglio continuerà ad espletare le proprie funzioni fino alla data di emanazione del decreto di costituzione del nuovo Consiglio.

Art. 3.

Incompatibilità

1. Prima della seduta di insediamento del Consiglio, i componenti di cui all'art. 10, comma 2, lettera *d)* della legge 13 aprile 1988, n. 117, debbono presentare alla Segreteria del Consiglio una dichiarazione della inesistenza di attività suscettibili di interferire con le funzioni della Corte dei conti. In caso di sopravvenienza di attività del genere, la dichiarazione relativa va presentata entro trenta giorni dal loro verificarsi.

2. Il Consiglio, ove rilevi l'esistenza di incompatibilità, anche sopravvenute, assegna al componente un termine di trenta giorni per farle cessare. Decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio, tramite il Presidente, ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere.

3. I magistrati eletti possono assumere incarichi extragiudiziari, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 27 luglio 1995, con delibera adottata a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio di presidenza.

Art. 4.

Presidente aggiunto

1. Il Presidente aggiunto, di cui all'art. 6-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, sostituisce il presidente, in caso di assenza o impedimento, nelle funzioni a questi attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

2. Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio cui non sia presente il Presidente, il Presidente aggiunto se ne allontani temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta è assunta, per la durata dell'assenza del Presidente aggiunto, dal magistrato più anziano in ruolo.

3. Il predetto componente assume la presidenza anche all'inizio della seduta in caso di avvenuta comunicazione di impedimento od assenza sia del Presidente sia del Presidente aggiunto.

Art. 5.

Sostituzione di componenti per causa sopravvenuta

1. I magistrati che perdono i requisiti di eleggibilità o cessano dal servizio o cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio sono sostituiti nel Consiglio, per il restante periodo, dai magistrati della medesima originaria qualifica, che li seguono per numero di suffragi ottenuti nella relativa elezione.

2. Qualora, per difetto di magistrati votati, la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa qualifica, si procede ad elezione suppletiva da indirsi entro trenta giorni: in tal caso, per i requisiti di eleggibiità, si fa riferimento alla data del decreto presidenziale di indizione dell'elezione stessa.

3. Nel caso di cessazione dei componenti eletti dal Parlamento, il Presidente della Corte provvede a darne immediata comunicazione ai Presidenti delle Camere per la nuova elezione.

Art. 6.

Posizione dei componenti del Consiglio

1. I componenti partecipano ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio in posizione di parità.

2. Per l'indicazione dei componenti del Consiglio negli atti e nelle sedute, al Presidente seguono il Presidente aggiunto, il Procuratore generale, i componenti eletti dal Parlamento, gli altri componenti in ordine di ruolo.

3. Il carico di lavoro dei magistrati eletti è ridotto fino alla misura del 50% salvo che gli interessati vi rinuncino. I capi degli uffici, su indicazione del Consiglio di presidenza, adottano i provvedimenti organizzativi conseguenti.

Art. 7.

Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio di presidenza, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di segreteria nonché dell'Ufficio Studi e Documentazione, dotati di strutture e di personale adeguati.

2. Il Consiglio acquisisce ogni informazione necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e provvede all'informatizzazione dei propri servizi ed uffici di supporto, con l'integrazione e l'accesso a tutti gli altri sistemi informativi esistenti nella Corte.

3. Il Consiglio di presidenza stabilisce le competenze proprie di entrambi gli Uffici e le forme di coordinamento con le funzioni del Segretariato generale o di altre articolazioni organizzative della Corte.

4. In ogni caso, spetta all'Ufficio di Segreteria di:

a) assistere, ove richiesto, il Consiglio e le Commissioni nella programmazione e nello svolgimento dei lavori;

b) curare gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle adunanze del Consiglio;

c) curare la diffusione dei deliberati del Consiglio anche avvalendosi, su richiesta del Consiglio medesimo, dell'Ufficio Stampa della Corte.

5. L'Ufficio studi e documentazione segue lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nonché il contenzioso relativo agli atti del Consiglio. Cura la formulazione dei pareri e lo studio di particolari problemi su

richiesta delle competenti Commissioni o del Consiglio; effettua il monitoraggio delle iniziative legislative concernenti la Corte dei conti; provvede alla ricerca e alla raccolta sistematica di materiale di interesse del Consiglio.

6. Ciascun componente, oltre il necessario supporto tecnico e logistico, può avvalersi, qualora ne faccia richiesta, di un impiegato, anche a tempo pieno, individuato d'intesa con il segretario generale, per l'espletamento delle proprie funzioni consiliari.

Art. 8.

Ufficio di segreteria e Ufficio studi e documentazione

1. L'Ufficio di Segreteria è diretto da un magistrato che ne assicura il buon andamento, sovrintende al personale addetto, assiste alle sedute del Consiglio, provvedendo alla relativa verbalizzazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 20, comma 4. Il magistrato direttore è coadiuvato da un magistrato il quale è anche deputato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento.

2. All'Ufficio Studi e Documentazione è preposto altro magistrato.

3. Nella seduta di insediamento del Consiglio, il Presidente, il Presidente aggiunto ed il Procuratore generale sottopongono al Consiglio tre nomi ciascuno, di cui uno per la Direzione, uno per la Vicedirezione dell'Ufficio di Segreteria e uno per la direzione dell'Ufficio Studi del Consiglio di presidenza, allegandone i *curricula*. I componenti del Consiglio possono proporre altri nomi, allegandone i *curricula*.

4. I magistrati di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono nominati dal Consiglio a maggioranza dei 2/3 dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta nelle due votazioni successive e possono essere revocati in qualsiasi momento con le stesse maggioranze. La durata della loro assegnazione non può eccedere quella del Consiglio. Le assegnazioni non possono essere immediatamente prorogate o rinnovate, così come normativamente previsto per i componenti eletti.

5. Il carico di lavoro dei magistrati addetti all'Ufficio di Segreteria ed all'Ufficio Studi è ridotto fino alla misura del 50%, salvo che gli interessati vi rinuncino. I capi degli Uffici, su indicazione del Consiglio di presidenza, adottano i provvedimenti organizzativi conseguenti.

6. I magistrati addetti all'Ufficio di Segreteria ed all'Ufficio Studi possono assumere incarichi extra-giudiziari autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 27 luglio 1995, con delibera adottata a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio di presidenza.

7. Agli uffici di cui al comma precedente è assegnato, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti, un contingente di personale amministrativo determinato dal Consiglio di presidenza su proposta dei magistrati preposti agli uffici medesimi.

Art. 9.

Spese di funzionamento

1. Con delibera del Consiglio di presidenza, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti, agli Uffici di cui all'art. 8 sono assicurate le risorse necessarie per il buon funzionamento e per la migliore efficienza dei lavori del Consiglio.

Capo II

FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 10.

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio delibera sui provvedimenti indicati dall'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sulle materie attinenti all'espletamento delle funzioni dei magistrati, sui procedimenti per l'accesso in carriera e sulle missioni dei propri componenti.

2. Acquisisce elementi di valutazione sull'attività espletata da ogni servizio e, occorrendo, adotta i necessari provvedimenti di coordinamento. Svolge attività di monitoraggio sulla produttività dei magistrati.

3. Formula proposte per l'organizzazione, per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi della Corte.

4. Delibera sulle richieste del Parlamento e del Governo in ordine a materie che attengono all'esercizio delle attribuzioni della Corte dei conti; assume iniziative nell'ambito delle materie che gli sono attribuite dalla legge.

5. Delibera, per quanto di sua competenza, in merito a ricorsi, reclami ed esposti.

6. Indica le modalità e il periodo di svolgimento dell'inaugurazione dell'anno giudiziario delle sezioni giurisdizionali regionali.

7. Esercita funzioni consultive nei casi normativamente previsti fermo restando il carattere vincolante del parere reso nei casi in cui riguardi *status*, attribuzioni e competenze dei magistrati. Esprime, altresì, pareri facoltativi ove richiesti da altri organi della Corte.

8. Il Consiglio, quando si pongono anche in via temporanea questioni insuscettibili di essere affrontate esclusivamente nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio medesimo, può richiedere al Presidente, dandone motivazione ed indicandone l'oggetto, la costituzione di appositi gruppi di lavoro di cui facciano parte anche membri di altri organi della Corte con il compito di istruire in modo congiunto le decisioni spettanti a ciascuno degli organi interessati. Il Presidente riferisce sulla proposta entro le due sedute immediatamente successive.

9. Il Consiglio può demandare alle commissioni di cui al capo IV il compito di assumere decisioni su questioni specifiche che abbiano carattere prevalentemente

operativo, fermo restando l'obbligo delle commissioni di informare entro tre giorni il Consiglio sulle decisioni adottate. Se il Consiglio, nella successiva seduta, non esprime diverso avviso le decisioni adottate si intendono definitive.

10. In ogni caso per l'individuazione dei componenti del Consiglio di presidenza si applicano i criteri di cui al successivo art. 22.

Art. 11.

Ispezioni, indagini e audizioni

1. Il Consiglio di presidenza può programmare, nell'ambito delle proprie competenze, indagini conoscitive che saranno effettuate dai membri del Consiglio eventualmente coadiuvati dal personale amministrativo.

2. All'esito delle indagini conoscitive il Consiglio, sulla base delle relazioni depositate, assume gli opportuni provvedimenti.

3. In ogni caso il Consiglio può disporre audizioni e indagini conoscitive e, ricorrendo casi straordinari, ispezioni.

Art. 12.

Iniziative formative

1. Il Consiglio organizza corsi di formazione, corsi di aggiornamento professionale, seminari ed incontri di studio per i magistrati appartenenti a tutte le aree.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione competente, delibera il programmà delle attività di cui al comma precedente, la sede, la durata delle stesse e la scelta dei relatori e dei coordinatori.

Capo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 13.

Convocazione

1. Il Consiglio di presidenza è convocato in adunanza, eventualmente divisa in più sedute, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Presidente aggiunto. Deve essere, altresì, convocato ogniqualvolta lo richieda una Commissione o almeno quattro componenti, con l'indicazione specifica e motivata di uno o più punti da inserire all'ordine del giorno,

2. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento di convocazione di cui al comma precedente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione.

3. Il Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente aggiunto convoca il Consiglio, inviando l'ordine del giorno a tutti i componenti almeno sei giorni prima della seduta. All'ordine del giorno sono allegati i documenti necessari per la trattazione degli argomenti.

4. In caso d'urgenza, la convocazione e l'ordine del giorno debbono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta con le proposte delle competenti Commissioni. Analogamente può procedersi in ipotesi di integrazioni all'ordine del giorno richieste da situazioni d'urgenza.

Art. 14.

Poteri di urgenza del presidente

1. Il Presidente può adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio in caso di obiettiva urgenza e ove non sia possibile l'immediata convocazione del Consiglio stesso.

2. Tali deliberazioni vanno trasmesse al Consiglio nella sua prima adunanza, con motivata relazione, al fine della loro ratifica.

3. Sono fatti salvi gli effetti dell'atto fino al momento dell'eventuale diniego di ratifica.

Art. 15.

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è definito analiticamente dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Presidente aggiunto. Nel caso di autoconvocazione ai sensi del precedente art. 13, comma 2, il Consiglio può altresì deliberare a maggioranza l'ordine del giorno dell'adunanza.

2. Ciascun componente può chiedere che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il Presidente non ritiene di accogliere la richiesta ne informa nella prima seduta successiva il Consiglio, che delibera in proposito; se accoglie la richiesta, fissa la data della discussione.

3. Se la richiesta di cui al comma precedente è presentata da una Commissione o da almeno quattro dei componenti del Consiglio, l'argomento è inserito all'ordine del giorno della successiva adunanza.

4. Le motivate proposte di riesame sono iscritte all'ordine del giorno dal Presidente su richiesta della Commissione competente per materia o secondo le modalità di cui al comma precedente.

5. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio, ove siano presenti tutti i convocati, può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno altro argomento. Tuttavia, se un componente ne fa richiesta, l'argomento è rinviato alla seduta successiva.

Art. 16.

Ordine dei lavori e discussione

1. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione.

2. Il Presidente della seduta può, anche su proposta di uno o più componenti del Consiglio, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi è opposizione, il Consiglio delibera sull'ordine dei lavori.

3. Il Presidente della seduta dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo consentito per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente, esclusi quelli dei relatori di Commissioni.

4. I componenti del Consiglio possono, in qualsiasi momento, prendere visione degli atti e della documentazione posti a disposizione dei relatori o da essi acquisiti.

5. La relazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno è svolta, di regola, dal Presidente della Commissione competente, in conformità alla proposta assunta dalla Commissione e trasmessa a tutti i componenti insieme alla documentazione di supporto. Non è ammessa, salvi casi eccezionali, la relazione unicamente verbale.

6. Durante la discussione e la deliberazione, i componenti del Consiglio personalmente interessati all'argomento trattato debbono lasciare la seduta.

7. Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, può nominare uno o più relatori su singoli argomenti fermo restando quanto previsto dal successivo art. 22.

Art. 17.

Quorum funzionale e votazioni

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno nove componenti dei quali sette magistrati e due eletti dal Parlamento.

2. Il Consiglio vota sulle proposte della Commissione, che sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, salvi i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.

3. Per le richieste di autorizzazione di incarichi il Consiglio, acquisita la proposta della Commissione, vota sulla richiesta, che è approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

4. In ogni caso, nell'ipotesi di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, salvo che risulti l'unanimità dei consensi, si procede per alzata di mano.

6. La votazione per appello nominale ha luogo allorquando ricorrano le seguenti fattispecie:

a) ballottaggio;

b) richiesta di almeno tre componenti;

c) attribuzione del punteggio discrezionale.

In tali casi si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.

7. Tranne che nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *c)* del precedente comma, si procede a scrutinio segreto nelle votazioni relative a deliberazioni che comportano valutazioni di qualità e comportamenti di persone ovvero in presenza di riconosciuti motivi di riservatezza ovvero a richiesta di almeno quattro componenti presenti.

Art. 18.

Ordine delle votazioni

1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno sono discusse e decise, nel seguente ordine e con precedenza su ogni altra, le questioni relative alle richieste:

a) specificamente motivate, che sull'argomento non si debba deliberare;

b) di rinvio della discussione o della deliberazione;

c) di sospensione della discussione e della deliberazione sull'argomento fino a una data determinata o ad un momento successivo alla deliberazione su altro argomento connesso.

2. Successivamente, per ogni argomento, vengono discusse e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e, poi, le questioni di definizione del merito.

3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.

4. Prima della votazione sulla proposta, si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi, quelli parzialmente sostitutivi ed, infine, quelli aggiuntivi. I subemendamenti sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi ovvero se il testo proposto dalla Commissione sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si può procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.

Art. 19.

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono, di norma, pubbliche.

2. Compete al Presidente determinare le modalità e le eventuali limitazioni dell'accesso del pubblico nell'aula.

3. Le sedute del Consiglio e le relative deliberazioni non sono pubbliche quando si tratti di:

a) procedimenti disciplinari;

b) trasferimenti d'ufficio per ragioni d'incompatibilità ambientale;

c) sospensioni cautelari dal servizio;

d) scrutinio a promozione nella qualifica di Presidente di sezione;

e) scrutinio per l'assegnazione di Uffici direttivi.

4. Per motivi di riservatezza, l'esclusione della pubblicità avviene su richiesta delle singole Commissioni, ovvero di almeno quattro componenti, immediatamente prima dell'esame della questione.

Art. 20.

Verbale e sintesi delle sedute

1. Successivamente a ciascuna seduta, l'Ufficio di Segreteria redige tempestivamente la sintesi dell'esito dei lavori del Consiglio che sarà pubblicata nel sito intranet della Corte dei conti.

2. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale che contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, del nome degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. In caso di votazioni mediante appello nominale, il verbale riporta le singole espressioni di voto. In ogni caso, ciascun componente può richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto.

3. lI verbale è presentato al Consiglio per la sua approvazione, di norma, nella prima seduta dell'adunanza ordinaria successiva.

4. Alle sedute alle quali il Consiglio ritenga che non debba assistere alcuno dei magistrati di cui all'art. 8, il verbale è redatto da un componente del Consiglio designato dal Presidente della seduta.

5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante della seduta.

6. I verbali approvati e le relative delibere saranno pubblicati nel sito intranet della Corte dei conti.

Art. 21.

Esecuzione e pubblicità degli atti

1. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive salvo che il Consiglio non disponga altrimenti.

2. Il Presidente della Corte emana le deliberazioni adottate dal Consiglio, i cui schemi sono predisposti, di regola, dall'Ufficio di Segreteria.

3. Tutte le deliberazioni e tutti gli atti del Consiglio sono pubblici fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. Copia, estratti e certificazioni di essi sono rilasciati a richiesta di chi vi ha interesse. Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente con le modalità previste dal competente ufficio del Segretariato generale.

4. I componenti del Consiglio e il magistrato verbalizzante sono tenuti al segreto sui voti e le opinioni espresse nelle sedute non pubbliche. È tenuto al segreto anche il personale della Corte che per ragioni del suo ufficio ne viene a conoscenza.

5. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sottratti all'accesso:

a) fascicoli personali dei magistrati, nonché ogni documentazione valutativa riferita al predetto personale;

b) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure concorsuali del personale di magistratura;

c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione concernenti domande sottoposte all'esame del Consiglio;

d) documenti ed atti relativi allo stato di salute dei magistrati e alle loro condizioni psico-fisiche;

e) documentazione relativa alle attività istruttorie di competenza delle Commissioni del Consiglio fino all'esaurimento delle attività stesse;

f) verbali delle sedute non pubbliche, se non esista un interesse giuridicamente rilevante e verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e dei relativi atti se non vi sia un giustificato motivo del richiedente;

g) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero concernente l'istruzione dei ricorsi giurisdizionali prodotti dal personale di magistratura, nei confronti di chi non vi abbia un interesse giuridicamente rilevante;

h) i documenti che le altre amministrazioni escludono dall'accesso e che il Consiglio detiene in quanto atto di procedimenti di propria competenza.

6. Qualora l'accesso sia richiesto per la tutela d'interessi giuridicamente rilevanti, ovvero per giustificati motivi, spetta al Direttore dell'Ufficio di Segreteria, valutata l'esistenza dei detti presupposti, consentirlo a motivata richiesta degli interessati.

7. Ai fini della disponibilità e della disciplina del diritto di accesso relativo all'anagrafe patrimoniale del personale di magistratura, di cui all'art. 1, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il Direttore dell'Ufficio di Segreteria cura la tenuta e garantisce la riservatezza degli atti la cui disponibilità è resa, solo previa autorizzazione del Consiglio di presidenza, a fronte di motivata richiesta.

Capo IV

COMMISSIONI REFERENTI

Art. 22.

Costituzione e rinnovo

1. Entro un mese dal suo insediamento, il Consiglio provvede alla costituzione di quattro commissioni permanenti aventi compiti istruttori, ivi compresa la possibilità di eventuale audizione, e di riferire sulle deliberazioni da adottare, rispettivamente, nelle seguenti materie:

a) assunzioni, promozioni, assegnazioni di funzioni e di sedi, trasferimenti e collocamenti fuori ruolo;

b) conferimenti e autorizzazioni all'accettazione di incarichi;

c) piante organiche e valutazione delle esigenze di copertura; proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentito il Segretario generale; formazione e aggiornamento del personale di magistratura; monitoraggio della produttività mediante verifica periodica del flusso di lavoro degli uffici magistratuali della corte; individuazione dei criteri per il miglioramento della produttività delle funzioni e degli uffici magistratuali; individuazione dei punti di crisi e delle relative ragioni; proposte correttive;

d) iniziative di studio; contenzioso; interrogazioni e interpellanze parlamentari e altri affari di carattere generale; congedi e aspettative; parere su riconoscimento dipendenza da causa di servizio; cessazione dal servizio e attribuzione titolo onorifico e pareri sulle proposte governative di nomine di consiglieri.

2. La ripartizione delle materie tra le suddette quattro Commissioni è riportata nell'allegato A.

3. Tutti i componenti del Consiglio hanno titolo di partecipare alla composizione delle Commissioni. I componenti di diritto possono non partecipare alla composizione delle Commissioni.

4. Le commissioni di cui ai punti *a)* e *b)* sono formate da quattro componenti, di cui uno eletto dal parlamento; quella di cui al punto *c)* da cinque componenti, di cui uno eletto dal parlamento e quella di cui al punto *d)* da tre componenti, di cui uno eletto dal parlamento.

5. Tutti i componenti del Consiglio possono partecipare ai lavori delle Commissioni, di cui non fanno parte, senza diritto di voto.

6. Le Commissioni, nella prima seduta, eleggono un Presidente che è sostituito, in caso di impedimento o di assenza, dal componente più anziano di età.

7. L'elezione dei Presidenti delle Commissioni avviene in modo da assicurare l'alternanza nelle presidenze tra membri togati e membri eletti dal Parlamento.

8. Nessun componente del Consiglio può essere eletto Presidente di Commissione per due anni consecutivi, salvi casi di dichiarata indisponibilità.

9. Salve motivate eccezioni nessuno può presiedere contemporaneamente più di una Commissione.

10. Ciascuna Commissione si rinnova, integralmente, ogni anno.

11. Le operazioni di rinnovo delle Commissioni devono essere effettuate in modo da assicurare, ove possibile, la partecipazione dei componenti del Consiglio a tutte le Commissioni. Se necessario si provvede mediante operazioni di sorteggio.

12. Il Consiglio può costituire Commissioni temporanee su specifiche materie alla cui composizione si procede con designazione unanime del Consiglio stesso o, in mancanza, mediante operazione di sorteggio. La composizione delle predette Commissioni non può, comunque, essere superiore a cinque componenti.

13. Le Commissioni riferiscono al Consiglio formulando, di norma, proposte scritte. nei casi previsti dall'art. 10, comma 9, le deliberazioni adottate dalle Commissioni sono comunicate per iscritto entro tre giorni ai componenti del Consiglio.

14. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

15. L'Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza assiste ciascuna delle Commissioni nello svolgimento delle relative funzioni. Di ciascuna seduta è redatto un breve resoconto che è distribuito a tutti i componenti la Commissione, al Presidente della Corte, nonché a qualunque componente il Consiglio che ne faccia richiesta.

Art. 23.

Commissione regolamento

1. La Commissione permanente per il Regolamento è formata da cinque componenti di cui uno eletto dal Parlamento.

2. Spettano alla Commissione l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione dello stesso che le vengano sottoposte dal Consiglio di presidenza.

Art. 24.

Commissione bilancio

1. Il Consiglio provvede altresì alla costituzione di una Commissione permanente, formata da cinque componenti, di cui uno eletto dal Parlamento, con la seguente competenza: analisi del bilancio della Corte dei conti e della sua gestione e relative proposte; pareri sulle variazioni e sul conto finanziario; valutazione

degli aspetti organizzativi e strutturali dei servizi, d'intesa con la Commissione di cui al comma 1, lettera *c)*, del precedente art. 22.

Art. 25.

Commissione in materia disciplinare e di incompatibilità ambientale

1. La Commissione per lo svolgimento delle attività preliminari ed istruttorie in materia disciplinare e di incompatibilità ambientale è formata da tre componenti, di cui uno individuato tra i componenti di nomina parlamentare.

2. I componenti delle Commissioni sono estratti a sorte.

Art. 26.

Durata

1. Le Commissioni di cui agli artt. 23, 24 e 25 si rinnovano ogni dodici mesi, anche non integralmente, qualora non tutti i componenti del Consiglio intendessero farne parte. La partecipazione ad esse è compatibile con quella delle altre Commissioni permanenti.

2. Sono applicabili, se non diversamente disposto, le altre norme di cui all'art. 22.

3. Alla scadenza del termine annuale la Commissione di cui all'art. 25 rimane in carica per la conclusione delle istruttorie eventualmente in atto a quella data.

Art. 27.

Relazioni e proposte

1. Il Presidente deferisce le questioni alle Commissioni competenti che ne riferiscono al Consiglio entro il termine di regola di quindici giorni. Nei casi di particolare complessità le Commissioni possono richiedere al Presidente il prolungamento di tale termine.

2. Le Commissioni, tramite il proprio Presidente, possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di questioni rientranti nella loro competenza.

3. Le Commissioni organizzano, nel rispetto dei termini loro assegnati, i propri lavori con criteri di semplicità e speditezza.

Art. 28.

1. La presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2008.

Roma, 16 gennaio 2008

Il presidente: LAZZARO

ALLEGATO *A*

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

PRIMA COMMISSIONE

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) assunzioni; deliberazione del concorso per la nomina a referendario; gestione dei concorsi di magistratura ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della deliberazione delle Sezioni Riunite del 18 luglio 2001, n. 22;

b) collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati; riammissione in servizio;

c) assegnazione di sedi e di funzioni;

d) trasferimento — anche d'ufficio — dei magistrati;

e) individuazione delle sedi disagiate;

f) promozioni a Presidente di sezione, Consigliere, Primo Referendario;

g) collocamento a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego;

h) dispense dal servizio;

i) tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati.

SECONDA COMMISSIONE

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) autorizzazioni e informazioni relative ad incarichi extragiudiziari di qualsiasi tipo;

b) conferimento di incarichi speciali;

c) accertamento dei casi di incompatibilità;

d) tenuta dell'Albo.

TERZA COMMISSIONE

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) problemi relativi all'organizzazione delle funzioni con riguardo all'assetto degli uffici;

b) piante organiche e valutazione delle esigenze di copertura;

c) verifica delle esigenze di funzionalità degli uffici della Corte e proposte per l'informatizzazione;

d) formazione e aggiornamento del personale di magistratura; incontri di studio; organizzazione di incontri formativi per i Referendari di prima nomina;

e) monitoraggio della produttività mediante verifica periodica del flusso di lavoro degli uffici magistratuali della Corte; individuazione dei criteri per il miglioramento della produttività delle funzioni e degli uffici magistratuali; individuazione dei punti di crisi e delle relative ragioni; proposte correttive.

QUARTA COMMISSIONE

Relazioni e proposte nelle seguenti materie

a) contenzioso;

b) interrogazioni parlamentari e altri affari di carattere generale;

c) congedi e aspettative; riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio; equo indennizzo; pensioni privilegiate;

d) concessione titoli onorifici; pareri sulle proposte governative di nomina di Consiglieri;

e) iniziative di studio;

f) proposte di riforma della Corte;

g) informatizzazione delle attività del Consiglio di Presidenza.

08A00681

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 gennaio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pescara.

IL CAPO
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Pescara

1. A decorrere dal 13 febbraio 2008 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Pescara, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 gennaio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A00593

DECRETO 28 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278,

con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio del 15 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2007;

Visto il decreto interdirigenziale del 14 giugno 2007 per l'attivazione della nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio;

Viste le comunicazioni prot. nn. 9104 e 9105 del 24 dicembre 2007 e n. 321 del 16 gennaio 2008 del direttore dell'U.P. di Pordenone dell'Agenzia del territorio;

Rilevato che il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone per i giorni 14 e 15 gennaio 2008 è da attribuirsi alla migrazione dei sistemi informatici per la nuova automazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole del garante del contribuente preventivamente richiesto ed espresso con nota datata 25 gennaio 2008, prot. n. 28:

Decreta:

Accertato il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone nei giorni 14 e 15 gennaio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 28 gennaio 2008

Il direttore regionale: TORRONE

08A00889

DETERMINAZIONE 24 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300;

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 327 del 16 gennaio 2008 con la quale l'ufficio provinciale di Piacenza ha comunicato la chiusura anticipata dei servizi catastali e ipotecari per lo svolgimento di assemblea sindacale indetta dalla RdB Cub il giorno 15 gennaio 2008;

Accertato che il mancato funzionamento si è effettivamente verificato e che non è dipeso da causa imputabile all'ufficio;

Visto il benestare prot. n. 579 del 21 gennaio 2008 dell'ufficio del garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza causa assemblea sindacale nella giornata del 14 gennaio 2008.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 gennaio 2008

Il direttore regionale: CESARO

08A00789

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 gennaio 2008.

Integrazione della consultazione pubblica sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (Mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea). (Deliberazione n. 55/08/Cons.).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 gennaio 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 311/3/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e successive modificazioni e disposizioni organizzative;

Viste, in particolare, le delibere n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005 e n. 731/6/CONS del 19 dicembre 2006 di modifica della delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005 e n. 4 del 5 gennaio 2007;

Vista la delibera n. 217/01/CONS con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 544/07/CONS recante «Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 tra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2007 - Supplemento ordinario n. 242;

Vista la delibera n. 545/07/CONS, recante «Consultazione pubblica sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere nel mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 tra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2007;

Considerato che il regolamento di cui alla delibera n. 435/03/CONS, art. 1 comma 2, prevede che la proposta di provvedimento oggetto della consultazione pubblica nazionale può assumere la forma di uno schema di provvedimento o di un documento recante i presupposti normativi, il contenuto e le finalità della proposta;

Considerato che l'Autorità ha pubblicato, in data 5 novembre 2007, la delibera n. 545/07/CONS di consultazione pubblica avente ad oggetto un documento recante i presupposti normativi, il contenuto e le finalità della proposta, inviando contestualmente alla Commissione europea lo stesso testo di consultazione pubblica sotto forma di schema di provvedimento, così come disposto dall'art. 12 del Codice;

Considerato che alcuni soggetti interessati al procedimento hanno espresso l'interesse a presentare osservazioni aggiuntive anche in merito allo schema di provvedimento notificato alla Commissione;

Ritenuta, ferma restando la correttezza dell'iter procedurale seguito fino ad ora, ed al solo fine di assicurare la massima trasparenza nel procedimento e di agevolare il dialogo con gli operatori, l'opportunità di consentire a tutte le parti interessate di presentare proprie osservazioni anche sullo schema di provvedimento inviato alla Commissione europea, come peraltro richiesto, ad integrazione di quelle già presentate nell'ambito della consultazione pubblica avviata con delibera n. 545/07/CONS;

Considerata la lettera della Commissione europea del 4 dicembre 2007 in cui la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Direttiva n. 2002/21/CE, di non avere commenti sullo schema di provvedimento relativo ai rimedi sul mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali notificatole in data 5 novembre 2007, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

Considerato peraltro che, in ogni caso, gli esiti della consultazione pubblica saranno, come di consueto, tenuti nella massima considerazione nel provvedimento finale con cui si concluderà il procedimento in questione;

Udita la relazione dei Commissari, Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È avviata un'integrazione della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 545/07/CONS concernente gli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea), avente ad oggetto lo schema di provvedimento di cui all'allegato B, così come inviato alla Commissione europea in data 5 novembre 2007.

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati A e B, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in versione integrale nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 23 gennaio 2008

Il presidente f.f.: INNOCENZI BOTTI

I commissari relatori: MANNONI - D'ANGELO

08A00826

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni di titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Busan (Repubblica di Corea)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giorgio Saletti, agente console onorario in Busan (Repubblica di Corea), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Seoul degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Seoul delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da arte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambascita d'Italia in Seoul dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Seoul della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Busan;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Seoul delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare di Busan;

f) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Seoul, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2008

Il direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A00792

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo al decreto 25 gennaio 2008, recante: «Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1º agosto 2007, e scadenza 1º agosto 2010, undicesima e dodicesima trance».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 4 febbraio 2008, alla pagina 48, seconda colonna, all'art. 2, alla fine del primo capoverso, dove è scritto: «... entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2007», leggasi: «... entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2008»; ed ancora, all'art. 3, alla fine del secondo capoverso, dove è scritto: «... fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2007.», leggasi: «... fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2008.»

08A00894

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Virbamec»

Estratto provvedimento n. 323 del 18 dicembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario VIRBAMEC, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102480011;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102480023;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102480035;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102480047.

Titolare A.I.C.: Virbac De Portugal Laboratorios LDA - Rua Duonìsio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2 - 2080 Almeirim - Portugal.

Variazione tipo I: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito.

Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio lotti.

Incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito produttivo Virbac S.A. - 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 Carros Cedex (Francia) responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito, compreso il rilascio dei lotti, oltre al sito attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 324 del 18 dicembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario VIRBAMEC, nelle confezioni:

flacone da50 ml - A.I.C. n. 102480011;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102480023;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102480035;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102480047.

Titolare A.I.C.: Virbac De Portugal Laboratorios LDA - Rua Duonisio Saraiva, Lote 1, 1º Aandar, Sala 2 - 2080 Almeirim - Portugal.

Variazione tipo II: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito.

Tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito produttivo Virbac S.A. - 1 Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros Cedex (Francia) per tutto il processo produttivo del prodotto finito ad eccezione del rilascio dei lotti, oltre al sito attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00794-08A00795

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% DOX-AL».

Estratto provvedimento n. 325 del 18 dicembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario SULFADIMETOSSINA 20% DOX-AL, nella confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103357012.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Largo Donegani n. 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito.

Tutte le altre operazioni produttive a eccezione del rilascio lotti.

Modifiche consequenziali:

imballaggio secondario;

sito d'imballaggio primario.

Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti. Incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione Tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente il trasferimento di tutte le fasi produttive (produzione, confezionamento primario e secondario) compreso il controllo e il rilascio lotti del prodotto finito dal sito di: Dox-Al Italia S.p.A. di Corezzana (via E. Fermi - Correzzana) al sito: Dox-Al Italia S.p.A. di Subiate (via Mascagni, 6 - Subiate-Milano).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00793

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche statutarie e regolamentari della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Con decreto interministeriale in data 17 luglio 2007, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche al regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa, allo statuto e al regolamento di esecuzione, deliberate dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nel testo di cui agli allegati «B», «C» e «D» al rogito formato dalla dott.ssa Stefania Agostino, notaio in Roma, in data 30 giugno 2006, repertorio n. 42424, raccolta n. 4025.

08A00812

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano di Arezzo

Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 gennaio 2008, è stato approvato, il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, adottato ai sensi dell'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dall'Ente Irriguo Umbro-Toscano di Arezzo.

Per la consultazione del testo integrale del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari si rinvia al sito internet www.entearezzo.it

08A00790

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nomina dei commissari straordinari delle imprese del gruppo Met/Selfin in amministrazione straordinaria

Con decreto del ministero dello sviluppo economico in data 21 gennaio 2008 si è provveduto, a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio di Stato in sede cautelare, a nominare i signori prof. avv. Biagio Grasso, nato a Benevento il 18 aprile 1943, dott. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (Milano) il 7 aprile 1961, e prof. Giovanni Fiori, nato a Padova il 15 dicembre 1961 commissari straordinari delle società Selfin S.p.a., Met Fin S.a.s., di Enrico Morini & Co., e Met Sogeda S.p.a., Met Sviluppo S.r.l., San Pietro S.r.l., Poderi di San Pietro S.r.l., Finbano Palazzina S.r.l., Colli Banini S.r.l. e Metisse S.r.l. in amministrazione straordinaria.

08A00682

Voltura della concessione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica nel comune di Brescia e nei comuni limitrofi.

Con decreto del 10 gennaio 2008, il Ministro dello sviluppo economico ha volturato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, dalla società ASM Brescia S.p.a. alla società ASM Distribuzione elettricità S.r.l., nel comune di Brescia e nei seguenti comuni in provincia di Brescia: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Botticino, Capovalle, Casto, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Idro, Lavenone, Limone sul Garda, Magasa, Manerba del Garda, Mazzano, Mura, Muscoline, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Polpenazze del Garda, Preseglie, Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Puegnoago sul Garda, Rezzato, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Salò, San Felice del Banaco, Serle, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Valvestino, Vestone, Villanuova sul Clilsi, Vobarno.

08A00807

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa nell'esposizione «MIDO 2008 - Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia», in Rho-Pero fiera di Milano

Con decreto ministeriale del 23 gennaio 2008 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui metalli che figureranno nell'esposizione «MIDO 2008 - Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia» che avrà luogo Rho-Pero fiera di Milano dal 9 al 12 maggio 2008.

08A00809

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Itraconazolo Ratiopharm».

Estratto provvedimento UPC/II/07 del 9 gennaio 2008

Specialità medicinale: ITRACONAZOLO RATIOPHARM.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0807/001/II/009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche minori nei controlli in-process delle specifiche durante il processo di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00673

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Androgel».

Estratto provvedimento UPC/II/08 del 9 gennaio 2008

Specialità medicinale: ANDROGEL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Laboratoires besins international.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0203/001-002/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: presentazione di un CEP aggiornato per la sostanza attiva testosterone: R0-CEP 2000-037-Rev 02 da parte del produttore Diosynth, contenente modifiche delle specifiche della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00674

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Testogel».

Estratto provvedimento UPC/II/09 del 9 gennaio 2008

Specialità medicinale: TESTOGEL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Laboratoires besins international.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0204/001-002/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata).

Modifica apportata: presentazione di un CEP aggiornato per la sostanza attiva testosterone: R0-CEP 2000-037-Rev 02 da parte del produttore Diosynth, contenente modifiche delle specifiche della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00675

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Novynette».

Estratto provvedimento UPC/II/10 del 9 gennaio 2008

Specialità medicinale: NOVYNETTE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Finderm farmaceutici S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0308/001/II/019.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cambio del produttore degli intermedi, del processo di produzione della sostanza attiva Destrogel, del «batch size» degli intermedi e del «batch size» della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00676

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento per l'attuazione dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale per l'anno 2008.

Si comunica l'avvio del procedimento per l'attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale per l'anno 2008, la cui comunicazione di avvio è stata pubblicata in data 20 dicembre 2007 nel sito web dell'autorità www.agcom.it, a cui si rimanda per la lettura del testo integrale.

08A00811

REGIONE SARDEGNA

Autorizzazione alla voltura societaria della «Fonte Linas» S.r.l. alla «Golden Acque» S.r.l.

Il direttore del servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con determinazione n. 2 del 3 gennaio 2008, ha autorizzato la voltura societaria, della «Fonte Linas» S.r.l. alla «Golden Acque» S.r.l., e l'utilizzo di una nuova linea di produzione per l'imbottigliamento e la commercializzazione in contenitori di P.E.T. dell'acqua minerale naturale denominata «Sattai».

08A00810

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MONZA E BRIANZA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con delibera di giunta n. 56 del 17 dicembre 2007 è stato nominato il dott. Renato Mattioni conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Monza e Brianza.

08A00683

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione del dirigente del 18 gennaio 2008, n. 1 è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per cessata attività, l'impresa: Rossi Rodolfo, corso Cerulli n. 36 - Teramo, titolare del marchio 9TE.

08A00808

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante: «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 228/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 9 novembre 2007).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 21, prima colonna, all'art. 5, comma 3, dove è scritto: «3. L'allegato *A)* del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 ...», leggasi: «3. L'allegato A), *Parte I,* del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 ...»;

alla pag. 21, seconda colonna, all'art. 6, comma 5, al quinto rigo, dove è scritto: «... requisiti generali in materia di igiene di cui *alla parte A* dell'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 ...», leggasi: «... requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 ...»; ed infine,

alla pag. 23, prima colonna, all'Allegato I, dove è scritto: «Allegato A», leggasi: «Allegato A» - *Parte I*».

08A00888

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-031) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 2 0 6 *

€ 1,00